SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 aprile 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Ministero dell'interno

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31

Ordini Cavallereschi

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2013.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

IL PRESEDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Vista la direttiva n. 10/2012, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanata in data 24 settembre 2012, registrata dalla Corte dei conti il 30 novembre 2012 - Registro n. 9 - Foglio n. 380, avente ad oggetto «Spending review - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni - Articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi»;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, in tema di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, che prevede che «Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.»;

Visto il comma 2, primo periodo, del predetto art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente»;

Visto il comma 5, del citato art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione»;

Visto il comma 7, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 che dispone le esclusioni, dalla riduzione del comma 1 dello stesso art. 2, per le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il comma 6, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino

all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi»;

Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, inviato al Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 13 novembre 2012 per l'acquisizione del prescritto concerto, con il quale si è già data attuazione alla riduzione delle dotazioni organiche, prevista dalla normativa richiamata, per 50 amministrazioni;

Visto il comma 10, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95' del 2012 secondo cui entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 dello stesso art. 2 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando le misure di cui allo stesso comma 10;

Visto il comma 10-*bis*, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 dell'art. 2 e di cui all'art. 23- quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa;

Viste le ipotesi di dotazione organica ridotta presentate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, dagli enti parco nazionali di cui al presente decreto;

Considerato che per gli enti parco nazionali la riduzione opera solo per le dotazioni organiche non dirigenziali, attesa l'assenza di una dotazione organica dirigenziale;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 che, all'art. 2, comma 36, prevede che le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato;

Considerato che il personale del Corpo forestale dello Stato è escluso dalle riduzioni, in quanto rientrante nel comparto sicurezza a sua volta escluso dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012;

Ritenuto di applicare la predetta esclusione anche alle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo (n. 3 dipendenti dell'area B di cui 11 B2 e 2 B3) e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso (n. 60 dipendenti di cui 54 dell'area B (46 B1 e 8 B3), e 6 dell'area C (4C1 e 2 C3), in quanto svolgenti funzioni equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato e di non considerare le corrispondenti unità nella base di computo su cui operare le prescritte riduzioni;

Visto l'art. 11-*quaterdecies*, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che dispone «Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di € 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al comma 96 dell' art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

Considerato che il parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, in applicazione della normativa da ultimo citata, ha assunto in soprannumero n. 70 unità di personale;

Ritenuto che le predette 70 unità, soprannumerarie per espressa previsione di legge, sono da escludere dalla base di computo, in quanto contingente separato rispetto alla dotazione organica del parco;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 che all'art. 1, comma 940, prevede che «Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella è erogata a favore dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e dell'ente Parco nazionale della Maiella la somma di € 2.000.000, a decorrere dall'anno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso tali enti. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso gli enti Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati, a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che all'art. 27-*bis* ha previsto che «Nei limiti dell'importo stanziato dall'art. 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti Parco nazionale della Maiella e del Gran Sasso e dei monti della Laga sono autorizzati a utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940 per l'assunzione dei lavoratori già titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva»;

Considerato che il Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e il Parco nazionale della Maiella, in applicazione della normativa da ultimo citata, hanno assunto in soprannumero rispettivamente n. 36 e n. 37 unità di personale;

Ritenuto che le predette n. 36 e n. 37 unità, soprannumerarie per espressa previsione di legge, sono da escludere dalla base di computo dei predetti Parchi, in quanto contingente separato rispetto alla loro dotazione organica;

Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98 ed in particolare l'art. 1 secondo cui i cittadini italiani che alla data del 30 giugno 1969 prestavano da almeno un anno la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che successivamente siano stati o siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi sono assunti, in soprannumero in quanto occorra, a domanda, se in possesso dei prescritti requisiti, nelle categorie non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 , e successive modificazioni, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte nel biennio anteriore al 30 giugno 1969 o nel minore periodo di servizio prestato anteriormente alla stessa data;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 che all'art. 2 comma 100 prevede che, al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo;

Considerato che il Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, in applicazione della normativa da ultimo citata, ha assunto in soprannumero n. 11 unità di personale;

Ritenuto che le predette n. 11 unità, soprannumerarie per espressa previsione di legge, sono da escludere dalla base di computo, in quanto contingente separato rispetto alla dotazione organica del parco;

Considerato che le riduzioni possono essere effettuate, ai sensi del citato art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012 selettivamente in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione;

Considerato che, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, occorre conseguire per gli enti parco nazionali, che non hanno nella dotazione organica personale dirigenziale, il seguente obiettivo: *a)* riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;

Ritenuto, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare, quale amministrazione vigilante degli enti parco nazionali, di calcolare l'obiettivo finanziario da realizzare, in applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, sulla dotazione organica complessiva di tutti gli enti parco, come ridotta ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legge n. 138 del 2011, al fine di effettuare le necessarie compensazioni in ragione della dimensione territoriale e delle funzioni di ciascun ente e della necessità di evitare eccedenze di personale, ferma restando, a conclusione dell'istruttoria, la previsione di una dotazione organica per singolo ente;

Considerato che le riduzioni da operare ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, riferite alle dotazioni organiche degli enti parco nazionali di cui al presente decreto, devono determinare un risultato finanziario pari a € 1.601.251 corrispondente alla riduzione del 10 per cento della spesa, complessivamente considerata per tutti gli enti parco nazionali, della dotazione organica del personale non dirigenziale (v. Allegato *A)*;

Considerato che con le compensazioni illustrate nell'Allegato A, coerenti con la previsione del comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, sono garantiti gli obiettivi finanziari previsti dal comma 1 dello stesso art. 2, determinando le riduzioni un taglio della spesa delle dotazioni organiche non dirigenziali pari a € 1.605.174;

Ritenuto di provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche degli enti parco nazionali in attuazione della normativa sopra citata;

Visti gli articoli 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato di cui alla nota del Dipartimento della Funzione pubblica del del 12 dicembre 2012, n. 50365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. In attuazione dell'art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per i seguenti enti parco nazionali:

1) Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;

2) Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

3) Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano;

4) Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;

5) Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;

6) Parco Nazionale dell'Asinara;

7) Parco Nazionale dell'Aspromonte;

8) Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

9) Parco Nazionale delle Cinque Terre;

10) Parco nazionale del Circeo;

11) Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;

12) Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna;

13) Parco Nazionale del Gargano;

14) Parco Nazionale del Gran Paradiso;

15) Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

16) Parco Nazionale della Majella;

17) Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

18) Parco Nazionale Del Pollino;

19) Parco Nazionale della Sila;

20) Parco Nazionale dello Stelvio;

21) Parco Nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese;

22) Parco Nazionale della Val Grande;

23) Parco Nazionale del Vesuvio;

24) Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, le relative dotazioni organiche, declinate secondo l'ordinamento professionale del comparto, sono numericamente rideterminate secondo le allegate rispettive Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le predette Tabelle tengono tutte conto delle precedenti riduzioni in applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. In attuazione dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012, le amministrazioni di cui al presente decreto adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti.

3. Le successive rideterminazioni delle dotazioni organiche degli enti di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente in materia di riduzione della spesa pubblica, saranno adottate secondo il rispettivo ordinamento.

Il presente decreto, previa reegistrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2013

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione:
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze:
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2013

Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 3, foglio n. 114

Tabella 1 Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

	Area / Posizione economica	Dotazione organica	Guardie parco
Prof.	I livello	-	
	Totale	**-**	
Area C	C5	-	
	C4	2	
	C3	6	
	C2	5	
	C1	-	
	Totale	**13**	
Area B	B3	6	2
	B2	9	11
	B1	1	
	Totale	**16**	**13**
Area A	A3	-	
	A2	-	
	A1	-	
	Totale	-	
Totale	Prof.	-	-
	Aree	29	13
	Totale	**29**	**13**

Tabella 2 Parco Nazionale dell'Alta Murgia

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	-
Area C	C5	-
	C4	-
	C3	3
	C2	-
	C1	3
	Totale	6
Area B	B3	-
	B2	2
	B1	2
	Totale	4
Area A	A3	-
	A2	-
	A1	-
	Totale	-
Totale	Prof.	-
	Aree	10
	Totale	10

Tabella 3 Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	**-**
Area C	C5	-
	C4	-
	C3	-
	C2	-
	C1	4
	Totale	**4**
Area B	B3	1
	B2	1
	B1	1
	Totale	**3**
Area A	A3	-
	A2	-
	A1	-
	Totale	**-**
Totale	Prof.	-
	Aree	7
	Totale	**7**

Tabella 4 Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	-
Area C	C5	-
	C4	-
	C3	-
	C2	-
	C1	5
	Totale	**5**
Area B	B3	-
	B2	6
	B1	1
	Totale	**7**
Area A	A3	-
	A2	-
	A1	-
	Totale	-
Totale	Prof	
	Aree	12
	Totale	**12**

Tabella 5 Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	-
Area C	C5	-
	C4	-
	C3	4
	C2	-
	C1	2
	Totale	**6**
Area B	B3	7
	B2	5
	B1	3
	Totale	**15**
Area A	A3	-
	A2	-
	A1	-
	Totale	**-**
Totale	Prof	
	Aree	21
	Totale	**21**

Tabella 6 Parco Nazionale dell'Asinara

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	**-**
Area C	C5	-
	C4	-
	C3	3
	C2	-
	C1	2
	Totale	**5**
Area B	B3	-
	B2	-
	B1	2
	Totale	**2**
Area A	A3	-
	A2	-
	A1	-
	Totale	**-**
Totale	Prof.	
	Aree	7
	Totale	**7**

Tabella 7 Parco Nazionale dell'Aspromonte

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	**-**
Area C	C5	-
	C4	-
	C3	-
	C2	2
	C1	7
	Totale	**9**
Area B	B3	3
	B2	1
	B1	5
	Totale	**9**
Area A	A3	-
	A2	1
	A1	1
	Totale	**2**
Totale	Prof.	
	Aree	20
	Totale	**20**

Tabella 8 Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	**-**
Area C	C5	-
	C4	1
	C3	3
	C2	7
	C1	10
	Totale	**21**
Area B	B3	5
	B2	4
	B1	8
	Totale	**17**
Area A	A3	1
	A2	-
	A1	1
	A1 pt	-
	Totale	**2**
Totale	Prof.	**-**
	Aree	40
	Totale	**40**

Tabella 9 Parco Nazionale delle Cinque Terre

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	**-**
Area C	C5	-
	C4	-
	C3	1
	C2	-
	C1	3
	Totale	**4**
Area B	B3	-
	B2	5
	B1	-
	Totale	**5**
Area A	A3	-
	A2	-
	A1	-
	Totale	-
Totale	Prof.	
	Aree	9
	Totale	**9**

Tabella 10 Parco nazionale del Circeo

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	**-**
Area C	C5	-
	C4	-
	C3	1
	C2	-
	C1	2
	Totale	**3**
Area B	B3	1
	B2	1
	B1	4
	Totale	**6**
Area A	A3	-
	A2	-
	A1	-
	Totale	**-**
Totale	Prof.	-
	Aree	9
	Totale	**9**

Tabella 11 Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	-
Area C	C5	-
	C4	1
	C3	3
	C2	1
	C1	2
	Totale	**7**
Area B	B3	1
	B2	5
	B1	-
	Totale	**6**
Area A	A3	-
	A2	-
	A1	-
	Totale	-
Totale	Prof.	-
	Aree	13
	Totale	**13**

Tabella 12 Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	**-**
Area C	C5	-
	C4	3
	C3	-
	C2	5
	C1	-
	Totale	**8**
Area B	B3	4
	B2	3
	B1	-
	Totale	**7**
Area A	A3	-
	A2	-
	A1	-
	Totale	**-**
Totale	Prof.	
	Aree	15
	Totale	**15**

Tabella 13 Parco Nazionale del Gargano

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	**-**
Area C	C5	-
	C4	-
	C3	2
	C2	-
	C1	7
	Totale	**9**
Area B	B3	-
	B2	5
	B1	6
	Totale	**11**
Area A	A3	-
	A2	3
	A1	1
	Totale	**4**
Totale	Prof	
	Aree	24
	Totale	**24**

Tabella 14 Parco Nazionale del Gran Paradiso

	Area / Posizione economica	Dotazione organica	
			Guardie parco
Prof.	I livello	-	
	Totale	**-**	
Area C	C5	1	
	C4	4	
	C3	6	2
	C2	-	
	C1	6	4
	Totale	**17**	**6**
Area B	B3	4	8
	B2	1	
	B1	6	46
	Totale	**11**	**54**
Area A	A3	-	
	A2	-	
	A1	-	
	Totale	-	
Totale	Prof.	-	-
	Aree	28	60
	Totale	**28**	**60**

Tabella 15 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	**-**
Area C	C5	-
	C4	-
	C3	2
	C2	-
	C1	5
	Totale	**7**
Area B	B3	-
	B2	10
	B1	13
	Totale	**23**
Area A	A3	-
	A2	4
	A1	-
	Totale	**4**
Totale	Prof.	-
	Aree	34
	Totale	**34**

Tabella 16 Parco Nazionale della Majella

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	**-**
Area C	C5	-
	C4	1
	C3	-
	C2	-
	C1	5
	Totale	**6**
Area B	B3	-
	B2	7
	B1	5
	Totale	**12**
Area A	A3	-
	A2	-
	A1	-
	Totale	**-**
Totale	Prof.	
	Aree	18
	Totale	**18**

Tabella 17 Parco Nazionale dei Monti Sibillini

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	**-**
Area C	C4	4
	C3	4
	C2	1
	C1	3
	Totale	**12**
Area B	B3	6
	B2	2
	B1	-
	Totale	**8**
Area A	A3	-
	A2	-
	A1	-
	Totale	-
Totale	Prof.	
	Aree	20
	Totale	**20**

Tabella 18 Parco Nazionale Del Pollino

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	**-**
Area C	C5	-
	C4	4
	C3	8
	C2	-
	C1	20
	Totale	**32**
Area B	B3	7
	B2	6
	B1	4
	Totale	**17**
Area A	A3	-
	A2	-
	A1	-
	Totale	**-**
Totale	Prof.	
	Aree	49
	Totale	**49**

Tabella 19 Parco Nazionale della Sila

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	**-**
Area C	C5	-
	C4	-
	C3	-
	C2	1
	C1	10
	Totale	**11**
Area B	B3	-
	B2	-
	B1	7
	Totale	**7**
Area A	A3	-
	A2	-
	A1	2
	Totale	**2**
Totale	Prof.	**-**
	Aree	20
	Totale	**20**

Tabella 20 Parco Nazionale dello Stelvio

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	**-**
Area C	C5	-
	C4	2
	C3	1
	C2	-
	C1	4
	Totale	**7**
Area B	B3	-
	B2	7
	B1	12
	Totale	**19**
Area A	A3	-
	A2	6
	A1	-
	Totale	**6**
Totale	Prof.	
	Aree	32
	Totale	**32**

Tabella 21 Parco Nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	**-**
Area C	C5	-
	C4	-
	C3	-
	C2	-
	C1	3
	Totale	**3**
Area B	B3	-
	B2	-
	B1	10
	Totale	**10**
Area A	A3	-
	A2	1
	A1	3
	Totale	**4**
Totale	Prof.	
	Aree	17
	Totale	**17**

Tabella 22 Parco Nazionale della Val Grande

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	**-**
Area C	C5	-
	C4	1
	C3	3
	C2	-
	C1	-
	Totale	**4**
Area B	B3	4
	B2	1
	B1	-
	Totale	**5**
Area A	A3	1
	A2	-
	A1	-
	Totale	**1**
Totale	Prof.	-
	Aree	10
	Totale	**10**

Tabella 23 Parco Nazionale del Vesuvio

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	**-**
Area C	C5	-
	C4	-
	C3	-
	C2	-
	C1	6
	Totale	**6**
Area B	B3	1
	B2	5
	B1	2
	Totale	**8**
Area A	A3	-
	A2	1
	A1	-
	Totale	**1**
Totale	Prof.	-
	Aree	15
	Totale	**15**

Tabella 24 Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna

	Area / Posizione economica	Dotazione organica
Prof.	I livello	-
	Totale	**-**
Area C	C5	-
	C4	1
	C3	-
	C2	3
	C1	2
	Totale	**6**
Area B	B3	2
	B2	2
	B1	2
	Totale	**6**
Area A	A3	-
	A2	-
	A1	1
	Totale	**1**
Totale	Prof.	
	Aree	13
	Totale	**13**

Allegato A

ENTI PARCO	TOTALE DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE D.L. 138/2011 base di computo	Dettaglio D.O. vigente – Altre professionalità	Dettaglio D.O. vigente – Area C	Dettaglio D.O. vigente – Area B	Dettaglio D.O. vigente – Area A	COSTO DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE D.L. 138/2012 base di computo	10% Taglio dovuto	Riduzione effettuata	Presenti al netto delle guardie parco e dei soprannumeri ex lege	TOTALE NUOVA DOTAZIONE ORGANICA D.L. 95/2012	Dettaglio D.O. post decreto-legge 95/2012 – Altre professionalità	Dettaglio D.O. post decreto-legge 95/2012 – Area C	Dettaglio D.O. post decreto-legge 95/2012 – Area B	Dettaglio D.O. post decreto-legge 95/2012 – Area A	NUOVA DOTAZIONE ORGANICA D.L. 95/2012
1) Abruzzo, Lazio e Molise	36,00	1,00	12,00	23,00	0,00	1.130.552	113.055	210.841	29,00	29,00	0,00	13,00	16,00	0,00	919.711,00
2) Alta Murgia	12,36	0,00	7,76	4,00	0,60	382.043	38.204	70.904	10,00	10,00	0,00	6,00	4,00	0,00	311.139,00
3) Appennino Tosco-Emiliano	10,00	0,00	5,00	4,00	1,00	293.337	29.334	79.918	6,00	7,00	0,00	4,00	3,00	0,00	213.419,00
4) Arcipelago di La Maddalena	14,75	0,00	7,75	7,00	0,00	446.271	44.627	86.961	12,00	12,00	0,00	5,00	7,00	0,00	359.310,00
5) Arcipelago Toscano	21,50	0,00	6,50	15,00	0,00	659.022	65.902	15.811	21,00	21,00	0,00	6,00	15,00	0,00	643.211,00
6) Asinara	10,00	0,00	7,00	3,00	0,00	312.017	31.202	90.486	7,00	7,00	0,00	5,00	2,00	0,00	221.531,00
7) Aspromonte	23,00	0,00	10,00	10,00	3,00	677.892	67.789	83.372	20,00	20,00	0,00	9,00	9,00	2,00	594.520,00
8) Cilento	45,50	0,00	22,00	22,00	1,50	1.379.264	137.926	153.390	37,00	40,00	0,00	21,00	17,00	2,00	1.225.874,00
9) Cinque Terre	10,80	0,00	5,00	5,80	0,00	332.227	33.223	57.795	8,00	9,00	0,00	4,00	5,00	0,00	274.432,00
10) Circeo	10,00	0,00	3,00	6,00	1,00	292.365	29.237	25.863	6,00	9,00	0,00	3,00	6,00	0,00	266.502,00
11) Dolomiti Bellunesi	13,51	0,00	7,00	6,51	0,00	428.241	42.824	14.786	13,00	13,00	0,00	7,00	6,00	0,00	413.455,00
12) Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna	16,97	0,00	9,47	7,50	0,00	547.677	54.768	60.169	15,00	15,00	0,00	8,00	7,00	0,00	487.508,00
13) Gargano	20,50	0,00	7,50	10,00	3,00	597.553	59.755	-103.517	24,00	24,00	0,00	9,00	11,00	4,00	701.070,00
14) Gran Paradiso	24,00	0,00	17,00	7,00	0,00	796.045	79.605	-108.968	28,00	28,00	0,00	17,00	11,00	0,00	905.013,00
15) Gran Sasso	34,00	0,00	7,00	23,00	4,00	974.840	97.484	0	34,00	34,00	0,00	7,00	23,00	4,00	974.840,00
16) Majella	19,99	0,00	7,00	12,99	0,00	566.888	56.689	31.622	18,00	18,00	0,00	6,00	12,00	0,00	535.266,00
17) Monti Sibillini	18,84	0,00	12,00	6,50	0,34	622.453	62.245	-37.711	20,00	20,00	0,00	12,00	8,00	0,00	660.164,00
18) Pollino	54,00	0,00	32,00	19,00	3,00	1.687.034	168.703	128.008	49,00	49,00	0,00	32,00	17,00	0,00	1.559.026,00
19) Sila	22,00	0,00	11,00	8,00	3,00	640.432	64.043	51.750	20,00	20,00	0,00	11,00	7,00	2,00	588.682,00
20) Stelvio	43,00	0,00	9,00	27,00	7,00	1.236.159	123.616	314.047	17,00	32,00	0,00	7,00	19,00	6,00	922.112,00
21) Val d'Agri Lagonegrese	24,00	0,00	5,00	14,00	5,00	663.393	66.339	196.720	-	17,00	0,00	3,00	10,00	4,00	466.673,00
22) Val Grande	11,00	0,00	5,00	5,00	1,00	351.893	35.189	31.622	10,00	10,00	0,00	4,00	5,00	1,00	320.271,00
23) Vesuvio	15,00	0,00	6,00	8,00	1,00	445.740	44.574	0	15,00	15,00	0,00	6,00	8,00	1,00	445.740,00
24) Geominerario	18,00	0,00	8,00	9,00	1,00	549.170	54.917	151.305	-	13,00	0,00	6,00	6,00	1,00	397.865,00
Totale	529	1	229	230	35	16.012.508	1.601.251	1.605.174	419	472	0	211	234	27	14.407.334

Valore dotazione organica nazionale enti parco	€ 16.012.507,56
Riduzione del 10% ex d.l. 95/2012	€ 1.601.250,76
Riduzione realizzata	€ 1.605.173,56
Residuo	€ 3.922,81

Abruzzo	13 unità non sono state calcolate nella base di computo in quanto guardie parco
Gran Paradiso	60 unità non sono state calcolate nella base di computo in quanto guardie parco

Le guardie parco sono da aggiungere ai presenti ed alla dotazione organica di ciascun ente parco

Per i seguenti enti parco non sono state ricomprese le unità assunte in soprannumero per espressa previsione di legge. Tali unità sono state escluse dalla base di computo, in quanto contingente separato rispetto alla dotazione organica dei singoli enti parco, e non sono rilevanti ai fini del calcolo delle eccedenze.

Parco naz. d'Abruzzo, Lazio e Molise	n. 70 unità	art. 11-*quaterdecies*, comma 7, d.l. 203/2005
Parco naz. Gran Sasso e Monti della Laga	n. 36 unità	art. 1, c. 940, l. 296/2006 e art. 27-bis d.l. 159/2007
Parco nazionale della Maiella	n. 37 unità	art. 1, c. 940, l. 296/2006 e art. 27-bis d.l. 159/2008
Parco naz. Arcipelago La Maddalena	n. 11 unità	art. 1, l. 98/1971 e art. 2, c. 100, l. 244/2007

13A03385

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 febbraio 2013.

Versamento sui conti di Tesoreria centrale, intestati alle Amministrazioni autonome, delle somme relative a pagamenti non andati a buon fine e non rinnovati, emessi dalle predette Amministrazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e, in particolare:

l'art. 576 relativo ai conti correnti di tesoreria intestati alle amministrazioni e aziende autonome;

l'art. 598 che regola la restituzione dei depositi provvisori;

Viste le Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato (I.S.T.), emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007 ed in particolare l'art. 96 relativo alla restituzione di somme per pagamenti non andati a buon fine;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 febbraio 2012 riguardante il riversamento al Bilancio dello Stato delle somme relative ai titoli di spesa non andati a buon fine, per i quali non è stato richiesto il rinnovo del pagamento;

Considerato che il predetto fenomeno riguarda anche i titoli di spesa emessi dalle amministrazioni autonome che sono dotate di autonomia finanziaria e contabile e gestiscono le risorse con un proprio bilancio, distinto da quello dello Stato;

Ravvisata l'opportunità di far riaffluire sui conti di Tesoreria centrale intestati alle predette amministrazioni le somme relative ai titoli di spesa non andati a buon fine, emessi dalle amministrazioni autonome, per i quali non è stato richiesto il rinnovo del pagamento;

Decreta:

Art. 1.

Versamento sui conti correnti di Tesoreria delle somme relative ai mandati informatici non andati a buon fine e non rinnovati

1. Al comma 2-*bis* dell'art. 96 delle I.S.T. dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

«Qualora le somme di cui al comma 1 si riferiscano a mandati informatici emessi a carico del bilancio di amministrazioni e aziende autonome, i relativi importi sono versati nel conto corrente dell'amministrazione o azienda autonoma di cui agli articoli 576 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni».

Art. 2.

Versamento sui conti correnti di Tesoreria delle somme relative a ordinativi di pagamento e buoni informatici non andati a buon fine e non rinnovati

1. Al comma 5-*bis* dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2010, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

«Qualora le somme di cui al comma 1 si riferiscano all'estinzione degli ordinativi di pagamento e dei buoni informatici emessi a carico del bilancio di amministrazioni e aziende autonome, i relativi importi sono versati nel conto corrente dell'amministrazione o azienda autonoma di cui agli articoli 576 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro: GRILLI

13A03282

DECRETO 12 aprile 2013.

Emissione di Buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 22 aprile 2013 e scadenza 22 aprile 2017.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Diparti-

mento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera *d)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. deliberato dall'Assemblea di Borsa Italiana del 28 giugno 2011 e approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n.229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'11 aprile 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.129 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 22 aprile 2013 e scadenza 22 aprile 2017, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di seguito "FOI senza tabacchi") pubblicato dall'ISTAT, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.A.;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni alla Banca IMI S.p.A. ed all'UniCredit S.p.A., operanti sul predetto Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, nonché alla Banca Akros S.p.A e alla Banca Sella Holding S.p.A., con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'"Information Memorandum" del 12 aprile 2013;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta un'emissione buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice "FOI senza tabacchi" (di seguito: "BTP Italia"), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo minimo: 1.000 milioni di euro

decorrenza: 22 aprile 2013

scadenza: 22 aprile 2017

interessi: indicizzati all'andamento dell'indice "FOI senza tabacchi" secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, e pagabili in due semestralità posticipate il 22 aprile ed il 22 ottobre di ogni anno di durata del prestito

importi della rivalutazione del capitale: calcolati sulla base dell'andamento dell'indice "FOI senza tabacchi" secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralità posticipate il 22 aprile ed il 22 ottobre di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre

tasso cedolare reale annuo: da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 18 aprile 2013, o del giorno di chiusura anticipata, con il decreto di cui in seguito, e comunque in misura non inferiore al 2,25%

prezzo di emissione: 100%

taglio unitario: 1.000 euro

regolamento: 22 aprile 2013.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai "Termini Comuni di Riferimento" allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

Il capitale nominale verrà rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato.

L'emissione verrà perfezionata con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale verrà accertato il quantitativo dei titoli emessi e verrà fissata la misura del tasso cedolare reale annuo, sulla base dell'andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento.

Verrà corrisposto alle persone fisiche, in caso di acquisto dei "BTP Italia" nel periodo dal 15 al 18 aprile 2013, salvo chiusura anticipata, e possesso ininterrotto fino alla data di scadenza, un "premio di fedeltà" pari allo 0,4% del capitale nominale dei titoli acquistati, non rivalutato.

Art. 2.

Il periodo di collocamento avrà inizio alle ore 9 del 15 aprile 2013 e terminerà alle ore 17,30 del 18 aprile 2013, salvo chiusura anticipata che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 17,30 del secondo giorno di collocamento (16 aprile 2013); nei giorni successivi al secondo, la chiusura anticipata potrà avvenire, a discrezione del Ministero dell'economia e delle finanze, non prima delle ore 13,30. Dell'eventuale chiusura anticipata verrà data comunicazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa Italiana il giorno di collocamento che precede quello di chiusura anticipata.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'articolo 1.

È affidata alla Banca IMI S.p.A. ed all'UniCredit S.p.A. la gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.; ed è affidato alla Banca Akros S.p.A. e alla Banca Sella Holding S.p.A. il compito di coadiuvare le predette banche nelle medesime operazioni nonché in quelle attività previste dall'Information Memorandum; con i medesimi istituti è concluso un "Accordo di sottoscrizione" al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei "BTP Italia" in conformità all'"Information Memorandum" del 12 aprile 2013, citato nelle premesse.

Ai predetti istituti, Banca IMI S.p.A., UniCredit S.p.A., Banca Akros S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,05% del capitale nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

0,04% suddiviso in parti uguali fra la Banca IMI S.p.A. e l' UniCredit S.p.A.,

0,01% suddiviso in parti uguali fra la Banca Akros S.p.A. e la Banca Sella Holding S.p.A.

Tale commissione verrà corrisposta per il tramite della Banca IMI S.p.A. e della UniCredit S.p.A., in conformità a quanto stabilito dall'"Accordo di sottoscrizione".

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti. Tale commissione verrà corrisposta tramite le predette banche, Banca IMI S.p.A. ed UniCredit S.p.A., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, citato nelle premesse, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato; le disposizioni di cui al medesimo decreto ministeriale si applicano all'emissione di cui al presente decreto, in quanto compatibili con le particolarità dell'emissione stessa.

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 6 maggio 2013.

Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili, durante il periodo di collocamento.

Il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., citato nelle premesse.

Ai fini dell'emissione sul MOT, ai "BTP Italia" verrà assegnato un codice ISIN regolare, all'inizio del periodo di collocamento. Al fine di consentire il riconoscimento alle persone fisiche del "premio di fedeltà" di cui all'articolo 1, a conclusione delle operazioni di regolamento delle adesioni la Monte Titoli S.p.A. attribuirà un codice ISIN "speciale" a tutti i titoli emessi. Tale codice ISIN "speciale" verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei medesimi, con le modalità previste dalla Monte Titoli S.p.A. Solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati. Solo ai possessori, persone fisiche, di titoli individuati tramite il codice ISIN "speciale" verrà corrisposto, a scadenza, il "premio di fedeltà".

In relazione ai "BTP Italia" sottoscritti da soggetti diversi dalle persone fisiche, gli intermediari, entro il più breve tempo possibile e comunque entro il 22 luglio 2013, provvederanno a richiedere alla Monte Titoli S.p.A. la sostituzione del codice ISIN "speciale" con il codice ISIN regolare, con le modalità previste dalla medesima Monte Titoli.

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione delle persone fisiche che detengono i titoli con codice ISIN "speciale" sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Art. 3.

L'importo minimo acquistabile durante il collocamento dei "BTP Italia" di cui al presente decreto è di mille euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 4.

Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal “Coefficiente di Indicizzazione” (“CI”), calcolato sulla base dell’Indice “FOI senza tabacchi”, elaborato e pubblicato mensilmente dall’ISTAT.

Il CI è calcolato mediante la seguente formula:

$$CI_{d,m} = \frac{\text{numero indice}_{d,m}}{\text{numero indice}_{\overline{d,m}}}$$

dove il $\text{numero indice}_{d,m}$ indica il numero indice al giorno d del mese m di pagamento della cedola, mentre il $\text{numero indice}_{\overline{d,m}}$ è il numero indice alla data di pagamento della cedola precedente, determinati sulla base degli indici FOI secondo la formula oltre specificata. Il valore del CI così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Nel caso di pagamento della prima cedola, poiché la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo.

L’importo variabile delle cedole semestrali, con riferimento al capitale minimo di mille euro, è calcolato moltiplicando il tasso cedolare reale annuo di cui all’art. 1, diviso due, per l’importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro). Il risultato va quindi moltiplicato per il Coefficiente di Indicizzazione, relativo al giorno di pagamento, quest’ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Cedola} = \frac{\text{Tasso Cedolare Reale Annuo}}{2} * \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max}\,[\text{CI} \;\; , 1]$$

La rivalutazione del capitale nominale maturata, e da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale minimo di mille euro, è calcolata moltiplicando l’importo minimo sottoscrivibile del prestito per il Coefficiente di Indicizzazione relativo al giorno del pagamento, decurtato di un’unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Rivalutazione Capitale} \;\; = \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max}\,(\text{CI} \;\; - 1, 0)$$

Il risultato ottenuto da ciascuna delle predette operazioni, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Nel caso in cui il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore all’unità, ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto “del pavimento” o “floor”). Di conseguenza, il Coefficiente di Indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non dà luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento della cedola ritorni superiore all’unità, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, purché quest’ultimo sia superiore all’ultimo

valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di Indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo.

Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$\textbf{Numero Indice}_{d,m} = NIfoi_{m-3} + \frac{d-1}{gg} * (NIfoi_{m-2} - NIfoi_{m-3})$$

dove:

$\text{Numero Indice}_{d,m}$ indica il numero indice del giorno d del mese m;

$NIfoi_{m-3}$ è l'indice FOI che precede di 3 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

$NIfoi_{m-2}$ è l'indice FOI che precede di 2 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

d è il giorno del mese per cui si sta effettuando il calcolo;

gg è il numero di giorni effettivi del mese m.

Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola è calcolato a partire dagli Indici FOI relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Qualora l'indice dei prezzi dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuerà ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'indice dei prezzi per il mese "m" non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzerà il numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{NIS_m} = NIfoi_{m-1} * \left(\frac{NIfoi_{m-1}}{NIfoi_{m-13}}\right)^{1/12}$$

Il Numero Indice Sostitutivo è applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non sono rettificati.

Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'Indice "FOI senza tabacchi", il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un Indice (cosiddetto "Indice Successivo") che succeda all'Indice "FOI senza tabacchi" con riferimento ai "BTP Italia". Ai fini del calcolo del Coefficiente di Indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell' "Indice Successivo" rilevati alla data di pagamento della cedola precedente.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare reale annuo indicato all'articolo 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i Buoni del Tesoro Poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo così ottenuto per il "Coefficiente di Indicizzazione" relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Il rateo di rivalutazione del capitale in corso di maturazione si ottiene moltiplicando il prezzo "reale" di quotazione sul mercato al momento dello scambio per il "Coefficiente di indicizzazione" relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, diminuito di un'unità, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedeltà, dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai "BTP Italia" emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 6.

Ciascun ordine di acquisto non deve essere inferiore a 1.000 euro di capitale nominale; eventuali ordini di importo inferiore non verranno presi in considerazione.

Eventuali ordini di ammontare non multiplo dell'importo minimo acquistabile verranno arrotondati per difetto.

Art. 7.

Il giorno 22 aprile 2013 la Banca d'Italia riceverà dalla Banca IMI S.p.A. e dalla UniCredit S.p.A., l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II", con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 22 aprile 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'articolo 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i "pagamenti da regolare", alla data del 6 maggio 2013.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013.

Art. 8.

Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 9.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale, relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del "premio di fedeltà", di cui all'articolo 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 12 aprile 2013

p. *Il Direttore generale del tesoro:* CANNATA

13A03452

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 febbraio 2013.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto - ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università», in particolare l'art. 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'art. 3, comma 3, lettera *a)* che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Francia del 17 luglio 2007;

Rilevato che il citato Protocollo tra l'Italia e la Francia del 17 luglio 2007, prevede l'introduzione di un esame di fine studi secondari binazionale che conduca al doppio rilascio del diploma di esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado e del Baccalauréat e che conferisca gli stessi diritti ai titolari nei due Paesi;

Visto l'Accordo Italo-Francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del diploma di esame di Stato italiano e del Diploma di Baccalauréat francese;

Preso atto che il citato Accordo Italo-Francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, all'art. 11, prevede una fase transitoria di due anni, successiva all'entrata in vigore del predetto Accordo, nella quale i due diplomi possono essere rilasciati, alle condizioni stabilite dall'art. 2 dell'Accordo medesimo, agli allievi delle istituzioni scolastiche di cui ad apposito elenco, concordato tra le Parti;

Rilevato, pertanto, che con il decreto ministeriale n. 91 del 22 novembre 2010 è stata data attuazione alla fase transitoria di cui al citato Accordo Italo-Francese, concernente il biennio relativo agli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012;

Rilevato, altresì, che dall'anno scolastico 2012/2013, l'esame ESABAC di cui al citato Accordo italo-francese si svolgerà a regime per le istituzioni scolastiche che assicurino lo svolgimento del percorso formativo triennale previsto dall'accordo medesimo e che in relazione a detta fase occorre ora emanare apposita decretazione;

Considerato che agli alunni delle istituzioni scolastiche italiane la Parte francese provvede al rilascio del diploma di Baccalauréat tramite l'Académie di Grenoble, per analogia appare opportuno che agli alunni delle istituzioni scolastiche francesi che attuano il progetto ESABAC la Parte italiana provveda al rilascio del diploma di Stato tramite un Ufficio scolastico regionale in quanto diretta articolazione del Ministero;

Ritenuto di poter individuare quale sede idonea al rilascio del diploma di Stato agli alunni delle istituzioni scolastiche francesi l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte, in considerazione della vicinanza territoriale allo Stato francese; il che rende facilitate le frequenti interazioni italo-francesi necessarie al perfezionamento dei

relativi adempimenti amministrativi, con evidente minor aggravio di spesa per lo Stato;

Ritenuto, pertanto, di dover emanare disposizioni in ordine allo svolgimento dell'esame ESABAC per la fase a regime;

Decreta:

Art. 1.

Esame ESABAC

1. L'esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, per la parte specifica denominata «ESABAC», previsto dall'Accordo Italo-Francese sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, è disciplinato, per la fase a regime che decorre dall'anno scolastico 2012/2013, dal presente decreto.

Art. 2.

Validità del diploma

1. Il diploma di Stato, rilasciato dallo Stato italiano in esito al superamento dell'esame specifico ESABAC nelle istituzioni scolastiche francesi, conformemente a quanto previsto dal citato Accordo italo-francese, ha pari valore a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche italiane a conclusione dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado. Detto diploma consente di accedere agli studi superiori di tipo universitario e non universitario alle condizioni previste dalla legislazione italiana.

2. Il diploma di Baccalauréat, rilasciato dallo Stato francese in esito al superamento dell'esame specifico ESABAC nelle istituzioni scolastiche italiane — conformemente a quanto previsto dal citato Accordo italo-francese — ha pari valore a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche francesi. Il diploma consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore francesi di tipo universitario e non, alle condizioni previste dalla legislazione francese.

3. Le scuole italiane all'estero, statali e paritarie, possono attivare il percorso ESABAC. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Ministero degli affari esteri, previo parere favorevole della Parte francese e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In ogni caso, le prove scritte relative alla parte specifica dell'esame di Stato sono identiche a quelle somministrate nelle scuole del territorio metropolitano e devono svolgersi nello stesso giorno e con orari corrispondenti.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tramite la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, su proposta dei direttori degli uffici scolastici regionali, autorizza l'attivazione dei percorsi ESABAC nelle scuole del territorio metropolitano.

Art. 3.

Commissioni giudicatrici

1. Nelle commissioni giudicatrici di esame di Stato che valutano gli alunni delle istituzioni scolastiche italiane del corso sperimentale ESABAC di cui all'art. 1, è assicurata la presenza sia del commissario esterno competente per la materia di lingua e letteratura francese sia del commissario per la disciplina di storia.

2. Il predetto commissario di storia si avvale, altresì, per la valutazione della prova scritta della disciplina della storia della collaborazione del commissario esterno di lingua e letteratura francese, tenuto conto di una griglia di valutazione concordata con la Parte francese; eventualmente, può avvalersi — su autorizzazione del Presidente della commissione — anche della collaborazione di personale esperto, quale il docente conversatore di lingua, già utilizzato durante l'anno scolastico.

3. È autorizzata l'assistenza di ispettori scolastici francesi, inviati dalle competenti Autorità francesi, alla parte specifica dell'esame di Stato, denominata ESABAC. La relativa spesa non grava sul bilancio dello Stato.

Art. 4.

Ammissione agli esami

1. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato per la parte specifica denominata ESABAC, attesa la peculiarità del corso di studi in questione.

2. Gli alunni ammessi all'esame di Stato, che hanno seguito un percorso di studio ESABAC, sono tenuti a sostenere le specifiche prove d'esame, essendo, per la peculiarità del corso, coinvolta l'intera classe nel progetto sperimentale.

3. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato gli alunni che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

4. È consentito agli alunni inseriti nei percorsi ESABAC frequentare il terzo o il quarto anno in scuole straniere all'estero. Al rientro in Italia tali studenti, ai fini della riammissione al percorso ESABAC, devono comunque sostenere con esito positivo una prova, scritta e orale, di lingua e letteratura francese e una prova orale di storia in francese.

Art. 5.

Prove d'esame ESABAC

1. La parte di esame specifica, denominata ESABAC, è costituita da:

una prova di lingua e letteratura francese, scritta ed orale;

una prova scritta di una disciplina non linguistica: storia.

2. Le due prove scritte costituiscono, nell'ambito dell'esame di Stato, la quarta prova scritta. Tale prova, che ha la durata totale di 6 ore ed è effettuata successivamente allo svolgimento della terza prova scritta, comprende la prova scritta di lingua e letteratura francese (4 *ore)* e la prova scritta di storia in lingua francese (2 *ore)*.

La somministrazione della prova scritta di storia avviene dopo l'effettuazione della prova scritta di lingua e letteratura francese.

3. Sono confermati i programmi di lingua e letteratura italiana e francese e di storia nonché la tabella di comparazione per l'attribuzione del punteggio allegati al decreto ministeriale n. 91/2010, uniti al presente decreto (allegati 2, 3, 4).

4. I requisiti necessari per l'attivazione del percorso ESABAC sono individuati nell'allegato 1 al presente decreto.

5. Obiettivi, struttura e valutazione della prova scritta e orale di lingua e letteratura francese e della prova scritta di storia sono individuati nell'allegato 5 al presente decreto.

Art. 6.

Tipologia delle prove di esame

1. *a)* La prova scritta di lingua e letteratura francese verte sul programma specifico del percorso ESABAC e prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato tra:

1. analisi di un testo, tratto dalla produzione letteraria in francese, dal 1850 ai giorni nostri.

2. Saggio breve, da redigere sulla base di un corpus costituito da testi letterari ed un documento iconografico relativi al tema proposto.

b) La prova scritta di storia in francese verte sul programma specifico del percorso ESABAC, relativo all'ultimo anno di corso, e prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato:

1. Composizione;

2. Studio e analisi di un insieme di documenti, scritti e/o iconografici.

c) La prova orale di lingua e letteratura francese si svolge nell'ambito del colloquio, condotto secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998 e dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1.

Art. 7.

Valutazione

1. La valutazione della quarta prova scritta (prova scritta di lingua e letteratura francese e prova scritta di storia) va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova. A tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova scritta, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da attribuire alla terza prova scritta. I punteggi sono espressi in quindicesimi. La sufficienza è rappresentata dal punteggio di dieci quindicesimi.

2. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini del Baccalauréat nell'ambito dell'ESABAC, la commissione esprime in quindicesimi il punteggio relativo alla prova orale di lingua e letteratura francese.

3. Ai fini del rilascio da parte francese del diploma di Baccalauréat, il punteggio relativo alla prova di lingua e letteratura francese scaturisce dalla media aritmetica dei punteggi in quindicesimi attribuiti allo scritto e all'orale della medesima disciplina.

4. Il punteggio globale della parte specifica dell'esame ESABAC (prova di lingua e letteratura francese scritta e orale e prova scritta di storia) risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle prove specifiche relative alle due discipline. Nel caso in cui il punteggio globale della parte specifica dell'esame sia inferiore a 10/15, ai fini della determinazione del punteggio della terza prova scritta, non si tiene conto dei risultati conseguiti dai candidati nella quarta prova scritta. La commissione, pertanto, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina in tal senso il punteggio da attribuire alla terza prova scritta e il punteggio complessivo delle prove scritte. Il punteggio complessivo delle prove scritte, così rideterminato, deve essere pubblicato nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame. Analogamente, nel caso in cui il candidato non superi l'esame di Stato in quanto ai fini dell'esito si sia tenuto conto dei risultati della quarta prova scritta, risultati che, se non considerati, comportano il superamento dell'esame di Stato, la commissione, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina il punteggio della terza prova scritta senza tenere conto dei risultati della quarta prova scritta. Il punteggio complessivo delle prove scritte, così rideterminato, deve essere pubblicato nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame. Al candidato che superi in tal modo l'esame di Stato non è rilasciato il diploma di Baccalauréat.

5. Per il rilascio del diploma di Baccalauréat, previo superamento dell'esame di Stato, il candidato deve avere ottenuto nell'esame ESABAC un punteggio complessivo almeno pari alla sufficienza (10/15). Nel caso di votazione non sufficiente non potrà essere rilasciato il diploma di Baccalauréat.

6. L'esito della parte specifica dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento.
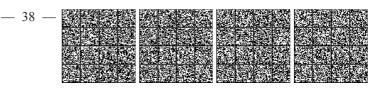
Art. 8.

Rilascio diplomi

1. Il diploma di Baccalauréat, conseguito nelle istituzioni scolastiche italiane nel corso ESABAC, è rilasciato dalla competente Autorità francese.

2. Il diploma di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito nelle istituzioni scolastiche francesi nel corso ESABAC, viene rilasciato dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Regione Piemonte o da suo qualificato delegato.

3. Il diploma di Stato recherà, sul retro, la seguente postilla: «Il presente diploma di Stato viene rilasciato ai sensi dell'Accordo italo francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, ed è valido a tutti gli effetti di legge».

4. Il punteggio indicato sul diploma di Stato, rilasciato agli alunni delle istituzioni scolastiche francesi, viene conformato dalla Parte italiana alla vigente normativa italiana in materia. Non si tiene conto del credito scolastico. Per l'attribuzione del punteggio viene utilizzata la tabella di comparazione, concordata tra le parti.

5. Analogamente, il punteggio indicato sul diploma di Baccalauréat, rilasciato agli alunni delle istituzioni scolastiche italiane, viene conformato dalla Parte francese alla vigente normativa francese in materia. Per l'attribuzione del punteggio viene utilizzata la tabella di comparazione, concordata tra le parti.

6. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte o da suo qualificato delegato, sulla base della documentazione depositata agli atti, relativa al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'università, purché successivamente sostituiti a cura degli interessati con il diploma originale.

Art. 9.

Disposizioni specifiche per la Regione autonoma Valle d'Aosta.

1. Ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo italo-francese sottoscritto a Roma il 24 febbraio 2009, nel rispetto della specifica legislazione regionale — legge regionale n. 52 del 3 novembre 1998 — gli studenti delle scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta sostengono, nell'ambito della quarta prova scritta di francese prevista dalla citata legge regionale, la prova specifica di lingua e letteratura francese, nonché quella relativa alla disciplina non linguistica (storia). Tale prova corrisponde a quella prevista dalla citata legge regionale. Il punteggio ottenuto nella quarta prova scritta (parte specifica dell'esame) fa media, pertanto, con quello ottenuto nella prima prova scritta dell'esame di Stato.

2. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini dell'ESABAC, la commissione esprime in quindicesimi il punteggio relativo alla prova orale di lingua e letteratura francese.

3. La commissione attribuisce il punteggio della parte specifica dell'esame ESABAC in modo autonomo per la prova scritta di lingua e letteratura francese e per la prova scritta di storia, nonché per la prova orale di lingua e letteratura francese e determina la media dei punti. Nel caso in cui la media aritmetica della prova scritta e orale di lingua e letteratura francese e della prova scritta di storia non raggiunga il punteggio di dieci quindicesimi non viene rilasciato al candidato il diploma di Baccalauréat.

4. Nel caso in cui dalla considerazione dei risultati della prova scritta di storia consegua il non superamento dell'esame di Stato, non si tiene conto di tali risultati ai fini dell'esame di Stato stesso. La commissione, pertanto, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina il punteggio da attribuire alla prima e alla quarta prova scritta, nonché il punteggio complessivo delle prove scritte. Il punteggio complessivo delle prove scritte, così rideterminato, deve essere pubblicato nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame. Al candidato che superi in tal modo l'esame di Stato non è rilasciato il diploma di Baccalauréat.

Art. 10.

Oneri finanziari

1. Dagli adempimenti previsti dal presente decreto, ai fini dello svolgimento dell'esame ESABAC, non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Art. 11.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alla vigente normativa in materia di esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per i controlli di legge.

Roma, 8 febbraio 2013

Il Ministro: PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 3, foglio n. 183

ALLEGATO 1

REQUISITI

ESABAC =ACRONIMO DI "ESAME DI STATO" E "BACCALAUREATO"

IN BASE ALL'ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 24/2/09 DAI MINISTRI GELMINI E DARCOS SONO RILASCIATI DUE DIPLOMI: IL DIPLOMA ITALIANO DI ESAME DI STATO E IL BACCALAUREATO FRANCESE A SEGUITO DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE INTEGRATA E DEL SUPERAMENTO DI UN ESAME SULLE DISCIPLINE SPECIFICHE (FRANCESE E D.N.L.).

IL PIANO DEGLI STUDI DELLA SCUOLA ITALIANA È INTEGRATO A PARTIRE DAL PRIMO ANNO DEL SECONDO BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE.
IL CURRICOLO DEVE PREVEDERE LO STUDIO, A LIVELLO APPROFONDITO, DELLA LINGUA E DELLA LETTERATURA FRANCESE (**ALMENO 4 ORE SETTIMANALI PER OGNI ANNO DEL SECONDO BIENNIO E DELL'ULTIMO ANNO**) NONCHÈ' DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA INSEGNATA IN LINGUA FRANCESE **(2 ORE PER OGNI ANNO DEL SECONDO BIENNIO E DELL'ULTIMO ANNO)** .
LA D.N.L. È PER TUTTI LA STORIA.

L'ESAME DI STATO IN ITALIA È' INTEGRATO CON UNA QUARTA PROVA SCRITTA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE E DI D.N.L. (**6 ORE COMPLESSIVE DI CUI 4 PER LA PROVA DI LINGUA E LETTERATURA FRANCESE E 2 PER LA PROVA DI STORIA IN FRANCESE**).

LE COMPETENZE RELATIVE ALLA LINGUA E LETTERATURA FRANCESE SONO VERIFICATE ANCHE IN SEDE DI COLLOQUIO.

NELLA FASE TRANSITORIA BIENNALE IL PROGETTO HA COINVOLTO ISTITUTI CHE HANNO GIA' SPERIMENTATO IL PERCORSO DI FORMAZIONE INTEGRATA PREVISTO DALL'ACCORDO. A REGIME IL PROGETTO SI ESTENDE ALLE ISITUZIONI SCOLASTICHE DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE IN GRADO DI ASSICURARE IL CURRICOLO SOPRA DESCRITTO;.
I PRIMI ESAMI A REGIME DECORRONO A PARTIRE DALL'A.S. 2012/13.

ALLEGATO 2

Programma di lingua e letteratura italiana e francese per il rilascio del doppio diploma ESABAC (Esame di Stato e baccalauréat)

Il percorso di formazione integrata previsto per il doppio rilascio dell'Esame di Stato e del baccalauréat si colloca nella continuità della formazione generale, nell'ottica di un arricchimento reciproco fra i due Paesi, di dimensione europea.
Il progetto di formazione binazionale intende sviluppare una competenza comunicativa basata sui saperi e i saper fare linguistici e favorire l'apertura alla cultura dell'altro attraverso l'approfondimento della civiltà del paese partner, in particolare nelle sue manifestazioni letterarie ed artistiche.
La dimensione interculturale che viene così a realizzarsi contribuisce a valorizzare le radici comuni e, nel contempo, ad apprezzare la diversità.
Per permettere l'acquisizione di questa competenza così complessa, il percorso di formazione integrata stabilisce le relazioni fra la cultura francese e quella italiana facendo leva, in particolare, sullo studio delle opere letterarie poste a confronto. In quest'ottica vengono presi in considerazione i testi fondanti delle due letterature, patrimonio essenziale per poter formare un lettore esperto, consapevole delle radici comuni delle culture europee.

I contenuti si articolano in due versanti tra di loro strettamente correlati, quello linguistico e quello letterario.

Versante linguistico

Finalità

Lo studio della lingua Francese/Italiana, nella prospettiva del rilascio del doppio diploma, è volto a formare dei cittadini che siano in grado di comunicare al livello di competenza di "utilizzatore indipendente" in questa lingua (livello B2 del QCER) e di comprenderne l'universo culturale, che si è costruito nel tempo.

Obiettivi

In relazione al QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue), il livello di competenza linguistica richiesto per gli alunni che vorranno ottenere il rilascio del doppio diploma ESABAC alla fine del percorso di formazione integrata è: B2.

Competenza linguistico-comunicativa di livello B2:
L'allievo è in grado di comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. E' in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità tanto che l'interazione con un parlante nativo avviene senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti e esprimere un'opinione su un argomento di attualità, esprimendo i pro e i contro delle diverse opzioni.

Competenze interculturali:

L'allievo è in grado di:
- stabilire relazioni fra la cultura di partenza e quella del Paese partner;
- riconoscere le diversità culturali e mettere in atto le strategie adeguate per avere contatti con persone di altre culture;
- riconoscere gli stereotipi ed evitare comportamenti stereotipati;
- orientarsi nel patrimonio culturale relativo alla DNL e padroneggiarne le nozioni essenziali.

In considerazione delle esigenze sopra elencate, è auspicabile che l'allievo, in entrata nella classe di seconda in Francia e nel secondo biennio in Italia (inizio del percorso di formazione integrata), abbia raggiunto almeno il livello B1 del QCER .

Versante letterario

Finalità

Il percorso di formazione integrata persegue lo scopo di formare un lettore autonomo in grado di porre in relazione le letterature dei due Paesi, in una prospettiva europea e internazionale.
Tale percorso sviluppa la conoscenza delle opere letterarie più rappresentative del paese partner, attraverso la loro lettura e l'analisi critica.

Il docente sviluppa percorsi di studio di dimensione interculturale per mettere in luce gli apporti reciproci fra le due lingue e le due culture.

Inoltre, il docente lavora in modo interdisciplinare, in particolare con il docente d'italiano e della disciplina non linguistica (storia).

Obiettivi

Lo studente, al termine del percorso di formazione integrata, è in grado di:
- padroneggiare la lettura di differenti tipi di testi;
- produrre testi scritti di vario tipo, padroneggiando i registri linguistici;
- condurre un'analisi del testo articolata sui quattro assi essenziali: retorico, poetico, stilistico, ermeneutico.

Il docente nello sviluppo del percorso di formazione integrata si pone come obiettivo di:
- sviluppare in modo equilibrato le competenze orali e scritte, attraverso l'esercizio regolare e sistematico delle attività linguistiche di ricezione, produzione e interazione;
- prevedere una progressione e una programmazione degli apprendimenti in un'ottica unitaria e di continuità nel corso del triennio;
- diversificare al massimo le attività (dibattiti, relazioni, utilizzo delle TIC per la ricerca, la documentazione e la produzione, analisi del testo, etc.)
- proporre itinerari letterari costruiti intorno a un tema comune alle due letterature, collegando le differenti epoche, mettendo in evidenza gli aspetti di continuità, frattura, ripresa e facendo emergere l'intertestualità;

- sviluppare l'analisi dei testi inquadrandoli nel contesto storico, sociale, culturale e cogliendone il rapporto con la letteratura del paese partner;
- evidenziare il rapporto fra la letteratura e le altre arti, comprese le nuove manifestazioni artistiche.

Contenuti

Il programma di letteratura si compone di 9 tematiche culturali; la scelta di autori e testi è lasciata all'insegnante, che definisce con ampi margini di libertà i contenuti del programma di formazione integrata sui tre anni.

1. La letteratura medioevale
2. Il Rinascimento e La Renaissance
3. La Controriforma e il Barocco; il Classicismo
4. L'Illuminismo, la nuova razionalità
5. La nascita di una nuova sensibilità nel XVIII secolo; il Preromanticismo
6. Il Romanticismo
7. Il Realismo e il Naturalismo in Francia; il Verismo in Italia
8. La poesia della modernità: Baudelaire e i poeti maledetti; il Decadentismo
9. La ricerca di nuove forme dell'espressione letteraria e i rapporti con le altre manifestazioni artistiche.

Ogni "itinerario letterario" è costituito da 4 a 8 brani scelti. Negli ultimi due anni di formazione, devono essere lette almeno 2 opere in versione integrale.

Si propongono di seguito alcune opere del patrimonio letterario italiano e francese che possano favorire lo sviluppo del percorso di formazione integrata e il confronto tra le espressioni linguistiche e culturali dei due Paesi.

1. La letteratura medioevale

La nascita della lirica italiana, dalla scuola siciliana al Dolce Stil Novo;
Dante *la Commedia*
Petrarca, *il Canzoniere*
Boccaccio, *il Decameron*

Chrétien de Troyes, romanzi (a scelta)

2. Il Rinascimento et La Renaissance

Ronsard, *Odes* et *Sonnets*
Du Bellay, *Les Antiquités de Rome*
Rabelais, *Gargantua, Pantagruel*
Labbé, *Sonnets* (a scelta)

Ariosto: *l'Orlando Furioso*
La trattatistica storico politica:
Machiavelli, *Il Principe*
Guicciardini, *Storia d'Italia*

3. La Controriforma e il Barocco; il Classicismo

Corneille, Théâtre (a scelta)
Racine, Théâtre (a scelta)
Molière, Théâtre (a scelta)
La Fontaine, *Les Fables*
Pascal, *Les Pensées*
Madame de Lafayette, *La Princesse de Clèves*

Tasso, *la Gerusalemme liberata*
Galilei, *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo*

4. L'Illuminismo, la nuova razionalità

Beaumarchais, *Le Mariage de Figaro*
Les philosophes des Lumières : Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau (a scelta)

Beccaria, *Dei delitti e delle pene*
Parini, *Il Giorno*
Goldoni e la riforma del teatro: teatro (a scelta)

5. La nascita di una nuova sensibilità nel XVIII° secolo; il Preromanticismo

Rousseau, *La Nouvelle Héloïse, les Rêveries du Promeneur solitaire, les Confessions*
Chateaubriand, *René, Les Mémoires d'outre-tombe*

Foscolo, *Ultime lettere di Jacopo Ortis*

6. Il Romanticismo

Lamartine, Poésies (a scelta)
Musset, Poésies (a scelta)
Hugo, Poésies (a scelta)
Stendhal, *Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme*

Leopardi, *i Canti, le Operette Morali*
Berchet *, Lettera semiseria di Grisostomo*

7. Il Realismo e il Naturalismo in Francia; il Verismo in Italia

Zola, *Les Rougon-Macquart* (a scelta)
Flaubert, *Madame Bovary, Trois Contes*
Maupassant, *Nouvelles* (a scelta)
Balzac, *La Comédie humaine* (a scelta)

Manzoni, *I Promessi sposi*
Verga, "Il ciclo dei vinti" (a scelta), le Novelle (a scelta)

8. La poesia della modernità: Baudelaire e i poeti maledetti; il Decandentismo

Baudelaire(a scelta)
Verlaine (a scelta)
Rimbaud (a scelta)

Pascoli (a scelta)
D'Annunzio (a scelta)

9. La ricerca di nuove forme dell'espressione letteraria e i rapporti con le altre manifestazioni artistiche

Poesia

Apollinaire
Aragon
Eluard
Prévert
Ponge

Teatro

Ionesco, Beckett
Sartre
Camus

Prosa

Proust
Camus
Perec, Queneau
Yourcenar, *Mémoires d'Hadrien*
Tournier
Le Clézio

(o altri autori contemporanei a scelta)

I futuristi
Svevo, *La coscienza di Zeno*
Calvino
Pavese
Primo Levi, *Se questo è un uomo*
Tomasi di Lampedusa, *Il Gattopardo*
Pirandello, il teatro, le novelle
Moravia, *Gli indifferenti*
Morante, *La storia*
Ungaretti, Montale, Quasimodo, Saba
Eco
Baricco
Tabucchi

(o altri autori contemporanei a scelta)

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI STORIA PER IL DOPPIO RILASCIO DEL DIPLOMA: ESAME DI STATO – BACCALAURÉAT

Il programma comune di storia del dispositivo per il doppio rilascio del diploma di *Baccalauréat* e d'Esame di Stato mira a costruire una cultura storica comune ai due Paesi, a fornire agli studenti gli strumenti per la comprensione del mondo contemporaneo e a prepararli ad esercitare la propria responsabilità di cittadini.

Il programma sarà realizzato nel corso del triennio precedente all'esame finale. Ogni Paese ne suddividerà i contenuti secondo le proprie specificità organizzative.

L'esame e la valutazione di storia vertono solo sui contenuti del programma di storia insegnati nel corso dell'ultimo anno.

Il programma è incentrato sulla storia dell'Italia e della Francia, nelle loro relazioni reciproche e ricollocate nel contesto storico della civiltà europea e mondiale.

Finalità

Le principali finalità dell'insegnamento della storia nel dispositivo per il doppio rilascio del diploma di *Baccalauréat* e d'Esame di Stato sono di tre ordini:

- **culturali:** l'insegnamento della storia assicura la trasmissione di riferimenti culturali. Concorre in questo modo alla formazione di un'identità ricca, diversificata e aperta al prossimo. Permette agli studenti di potersi meglio collocare nel tempo, nello spazio e in un sistema di valori a fondamento della società democratica, così come di prendere coscienza della diversità e della ricchezza delle civiltà di ieri e di oggi;

- **intellettuali:** l'insegnamento della storia stimola la curiosità degli studenti e fornisce loro i fondamentali strumenti intellettuali di analisi e comprensione delle tracce e delle modalità dell'azione umana. Insegna loro a sviluppare logicamente il pensiero, sia allo scritto che all'orale contribuendo pienamente al processo di acquisizione della lingua francese (o italiana) e a quello di altre forme di linguaggio;

- **civiche:** l'insegnamento della storia fornisce agli studenti i mezzi per lo sviluppo individuale e per l'integrazione nella società. Li prepara a esercitare lo spirito critico e la capacità di giudizio. Permette di comprendere le modalità dell'agire umano nella storia e nel tempo presente. Mostra che i progressi della civiltà sono spesso il risultato di conquiste, di impegno e di dibattiti, suscettibili di essere rimessi in causa e che richiedono una continua vigilanza nella società democratica.

L'insegnamento della storia si prefigge le seguenti finalità:

- comprendere i fenomeni storici evidenziandone le origini, il ruolo degli attori principali e dei diversi fattori ricollocandoli nel loro contesto;

- comprendere l'approccio storiografico accertandosi dei fatti, ricercando, selezionando e utilizzando le fonti;

- cogliere i punti di vista e i riferimenti ideologici impliciti nel processo di elaborazione della storia;

- porsi domande, individuare le problematiche fondamentali e stabilire le relazioni tra fenomeni ed eventi storici ricollocati nel loro contesto;

- cogliere le relazioni tra i fatti, gli eventi, i movimenti ideologici nella loro dimensione diacronica e sincronica;

- percepire e comprendere le radici storiche del presente;

- interpretare con spirito critico il patrimonio di conoscenze acquisite, anche attraverso la lettura e l'analisi diretta dei documenti;

- praticare una cittadinanza attiva attraverso l'esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri in una prospettiva di responsabilità e solidarietà;

- esercitare la cittadinanza a livello locale, nazionale e mondiale basata sui valori comuni compresi nella Costituzione dei due Paesi e nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Obiettivi formativi

Al termine del triennio, lo studente dovrà essere in grado di:

1. utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi per sapersi orientare nella molteplicità delle informazioni;

2. utilizzare le nozioni e il vocabolario storico in lingua francese (per gli studenti italiani);

3. ricollocare gli eventi nel loro contesto storico (politico, economico, sociale, culturale, religioso ecc.);

4. padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia per identificare e descrivere continuità e cambiamenti;

5. esporre in forma scritta e orale i fenomeni studiati. In particolare, per quanto riguarda la forma scritta, lo studente dovrà dimostrare di saper sviluppare la propria argomentazione coerentemente con la traccia iniziale; padroneggiare le proprie conoscenze relative ai nuclei fondanti del programma utilizzando un approccio sintetico; addurre esempi pertinenti;

6. leggere e interpretare documenti storici; mettere in relazione, gerarchizzare e contestualizzare le informazioni contenute in documenti orali o scritti di diversa natura (testi, carte, statistiche, caricature, opere d'arte, oggetti ecc.);

7. dar prova di spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti;

8. padroneggiare l'espressione in lingua francese per gli studenti italiani.

Indicazioni didattiche

Allo scopo di formare gli studenti al metodo storico, si privilegia un insegnamento in cui l'apporto delle conoscenze sia sostenuto da una solida formazione metodologica. Nel rispetto della libertà di insegnamento e della responsabilità pedagogica, il docente di storia sceglie l'approccio didattico per un efficace sviluppo di conoscenze e competenze. Utilizzerà documenti ed esempi liberamente scelti, in coerenza con il suo progetto pedagogico.
Gli studi di caso proposti nell'ambito del programma sono solo un suggerimento per i docenti, senza alcun valore prescrittivo. Ogni caso dovrà essere contestualizzato di volta in volta.

PROGRAMMA

STORIA

Fondamenti del mondo contemporaneo e della storia europea

I. – L'eredità culturale: dal passato all'età moderna

Tema 1 – (da sviluppare facoltativamente se non precedentemente trattato):

L'invenzione della cittadinanza ad Atene nel V secolo a.C.

- La legge, i diritti e i doveri nella polis.
- Cittadini e pratiche di cittadinanza.

La cittadinanza nell'Impero Romano nel I e II secolo d.C.

- Il processo di romanizzazione.
- I principali aspetti della vita civile in una città dell'Impero (fuori dalla penisola italiana).

Tema 2 – Il Mediterraneo nel XII e XIII secolo: un crocevia di civiltà

- I fondamenti religiosi (giudaismo, cattolicesimo, ortodossia, islamismo).
- A scelta:
  Gli scambi e i flussi commerciali.
  Le influenze culturali.

- I confronti politici e militari: uno studio di caso a scelta (la *Riconquista, una crociata, l'anti-crociata di Saladino*)

Tema 3 – Umanesimo, Rinascimento e nuovi orizzonti: una diversa visione dell'uomo e del mondo

A scelta:

- L'uomo del Rinascimento: uno studio di caso a scelta (a partire dall'*opera di un artista* o *di uno scrittore*).
- L'arte del Rinascimento: uno studio di caso a scelta (la *Toscana* o la *Valle della Loira*).

Il nuovo mondo: uno studio di caso (*i viaggi di Cristoforo Colombo*).

Scissione e rinnovamento della cristianità: la Riforma.

Tema 4 – Il nuovo universo politico nato dalla Rivoluzione Francese

La Francia in rivoluzione: date, immagini e simboli dal 1789 al 1804. Studio di tre eventi a scelta in prospettiva *[20 giugno 1789, 14 luglio 1789, 4 agosto 1789, 10 agosto 1792, 20 settembre 1792, 21 gennaio 1793, 27 luglio 1794 (9 Termidoro anno II), 9-10 novembre 1799 (18-19 Brumaio anno VIII), 2 dicembre 1804].*

Gli effetti della Rivoluzione Francese in Italia (uno studio di caso: la Rivoluzione di Napoli del 1799).

Tre esperienze politiche: monarchia costituzionale, repubblica democratica, impero.

La modernizzazione politica e sociale: i limiti e l'impatto in Europa. Uno studio di caso a scelta (*la coscrizione obbligatoria, il sistema decimale, il Codice Civile, l'Università Imperiale, il Concordato*).

II. – Il mondo contemporaneo

Tema 1 – L'apprendimento della politica: rivoluzioni liberali, nazionali e sociali nell'Europa del XIX secolo

La Francia del 1848 e della Seconda Repubblica: politicizzazione e scontri sociali.

Attori e pensatori della Rivoluzione del 1848: uno studio di caso a scelta (*uno scrittore in azione: Lamartine, Mazzini…; un filosofo giornalista: Karl Marx; un parlamentare riformatore: Victor Schœlcher*).

L'Europa della "primavera dei popoli": i risvegli nazionali tra speranze e disillusioni. Uno studio di caso: *la Rivoluzione del 1848-49 in Italia*.

Le unità nazionali e i nazionalismi in Europa nella seconda metà del XIX secolo:

- La formazione del Regno d'Italia dal 1861 al 1870; questioni politiche e istituzionali.
- La creazione dei nuovi Stati-nazione e i conflitti scaturiti dalle aspirazioni nazionali insoddisfatte e dall'esasperazione del sentimento nazionale (analisi e confronto di due cartine dell'Europa, una della metà del XIX secolo e l'altra del 1914).

Tema 2 – La Francia e l'Italia dalla metà del XIX secolo fino alla Prima Guerra Mondiale

Francia: dalla Seconda Repubblica (1848) al 1879; dalla ricerca di un regime politico all' insediamento della Repubblica (1879-1914).

Italia: l'esperienza liberale e la questione sociale (1870 -1914).

Tema 3 – I progressi della civiltà nell'età industriale dal XIX secolo al 1939

Le trasformazioni economiche, sociali, ideologiche e culturali dell'età industriale in Europa dal XIX secolo al 1939.

N.B: Il processo di industrializzazione e le trasformazioni sociali saranno studiati in una prospettiva a lungo termine. Si studieranno le principali correnti ideologiche nate dalla Rivoluzione industriale, nonché i principali movimenti filosofici, intellettuali e artistici del periodo.

L'Europa e il mondo dominato: le colonizzazioni.

Tema 4 – La prima metà del XX secolo: guerre, democrazie, totalitarismi (fino al 1945)

La Prima Guerra Mondiale e le sue conseguenze (uno studio di caso: neutralisti e interventisti in Italia, in particolare attraverso l'esame dei giornali dell'epoca).

Gli anni '30: le democrazie e le crisi (uno studio di caso: la grande crisi della Francia degli anni '30).

I totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo (uno studio di caso: le particolarità dell'avvento del fascismo in Italia).

N.B: Si analizzerà in particolare il fascismo italiano per poi passare alle caratteristiche specifiche degli altri due regimi.

La Seconda Guerra Mondiale: le fasi principali, la politica di sterminio nazista (uno studio di caso: la Shoah in Italia o in Francia a partire dallo studio delle leggi razziali e della loro attuazione).

La Francia e l'Italia durante la guerra (uno studio di caso: studio comparato dell'occupazione nazista della Francia e dell'Italia).

Tema 5 – Il mondo dal 1945 fino ai giorni nostri

Dalla società industriale alla società delle comunicazioni**.**

Le relazioni internazionali dal 1945: il confronto Est-Ovest fino al 1991.

La ricerca di un nuovo ordine mondiale a partire dagli anni ’70.

L’Europa dal 1946 ai giorni nostri.

Il Terzo Mondo: decolonizzazione, contestazione dell’ordine mondiale, diversificazione.

Tema 6 – L’Italia dal 1945 fino ai giorni nostri

Istituzioni (il nuovo regime repubblicano) e le grandi fasi della vita politica.

Economia (la ricostruzione, il “miracolo economico”, i grandi cambiamenti dalla crisi degli anni ’70 ai giorni nostri).

Società e cultura (movimenti ideologici, evoluzione della popolazione, dello stile di vita, delle abitudini culturali e delle credenze religiose).

Tema 7 – La Francia dal 1945 fino ai giorni nostri

Le Istituzioni della V Repubblica e le grandi fasi della vita politica.

Economia (la ricostruzione e i “trenta gloriosi” dalla Seconda Guerra Mondiale agli anni ’70; i grandi cambiamenti, dalla crisi economica degli anni ’70 ai giorni nostri).

Società e cultura (movimenti ideologici, evoluzione della popolazione, dello stile di vita, delle abitudini culturali e delle credenze religiose).

ESABAC - Griglia di corrispondenza voti

Allegato 4

Per gli studenti italiani

Italia	Francia	Mention
60	10	
61	10,17	
62	10,33	
63	10,5	
64	10,67	
65	10,83	
66	11	
67	11,17	
68	11,33	
69	11,5	
70	11,67	
71	11,83	
72	12	ASSEZ BIEN
73	12,17	
74	12,33	
75	12,5	
76	12,67	
77	12,83	
78	13	
79	13,17	
80	13,33	
81	13,5	
82	13,67	
83	13,83	
84	14	BIEN
85	14,17	
86	14,33	
87	14,5	
88	14,67	
89	14,83	
90	15	
91	15,12	
92	15,25	
93	15,37	
94	15,5	
95	15,62	
96	15,75	
97	15,87	
98	16	TRES BIEN
99	16,5	
/	17	
100	18	
/	19	
100 e lode	20	

Per gli studenti francesi

Francia	Italia
10 a 10,16	60
10,17 a 10,32	61
10,33 a 10,49	62
10,5 a 10,66	63
10,67 a 10,82	64
10,83 a 10,99	65
11 a 11,16	66
11,17 a 11,32	67
11,33 a 11,49	68
11,5 a 11,66	69
11,67 a 11,82	70
11,83 a 11,99	71
12 a 12,16	72
12,17 a 12,32	73
12,33 a 12,49	74
12,5 a 12,66	75
12,67 a 12,82	76
12,83 a 12,99	77
13 a 13,16	78
13,17 a 13,32	79
13,33 a 13,49	80
13,5 a 13,66	81
13,67 a 13,82	82
13,83 a 13,99	83
14 a 14,16	84
14,17 a 14,32	85
14,33 a 14,49	86
14,5 a 14,66	87
14,67 a 14,82	88
14,83 a 14,99	89
15 a 15,11	90
15,12 a 15,24	91
15,25 a 15,36	92
15,37 a 15,49	93
15,5 a 15,61	94
15,62 a 15,74	95
15,75 a 15,86	96
15,87 a 15,99	97
16 a 16,49	98
16,5 a 16,99	99
17 a 17,99	100
18 a 20	100 e lode

ALLEGATO 5

La prova di lingua e letteratura francese - ESABAC
Obiettivi, struttura e valutazione

La prova scritta di lingua e letteratura per il doppio rilascio del diploma *Baccalauréat*-Esame di stato – ESABAC - verte sul programma specifico del percorso di formazione integrata. Si integra alle consuete prove dell'esame di Stato

Obiettivo della prova
La prova di lingua e letteratura dell'ESABAC ha lo scopo di valutare che le conoscenze e le competenze acquisite corrispondano al livello B2 del Q.E.C.R. (Quadro Europeo Comune di Riferimento) per la lingua e ai percorsi letterari di formazione integrata per la letteratura.

Struttura della prova
La durata totale della prova è di quattro ore. Il candidato può scegliere tra due argomenti di uguale difficoltà: un'analisi testuale o un saggio breve a partire dallo studio di un insieme di documenti.

L'analisi del testo
L'analisi verterà sulle opere letterarie dal 1850 ai giorni nostri. Deve consentire al candidato di dar prova della sua capacità di leggere un testo in modo autonomo, di porsi delle domande a riguardo, di interpretarlo e di spiegarne il significato e lo scopo, in una forma scritta strutturata, coerente e corretta.

Il saggio a partire da un insieme di documenti
Il saggio da redigere deve essere breve e deve consentire al candidato di dar prova di una riflessione coerente sul tema proposto, a partire da un corpus e dalle proprie conoscenze. Allo scopo di collocarsi in una prospettiva di formazione integrata viene proposto un corpus che comprenda due o tre testi letterari italiani/francesi, uno francese/italiano (sia in versione originale che in traduzione) e un documento iconografico. Per quanto riguarda i testi letterari i documenti scelti riguarderanno il periodo tra il Medio Evo e i giorni nostri, mentre per quelli iconografici si potrà scegliere qualunque epoca.

Valutazione :
- I punteggi per la prova di lingua e letteratura scritta sono espressi, come per le altre prove ESABAC, in quindicesimi. La sufficienza è rappresentata dal punteggio di dieci quindicesimi.

Commento

Il professore valuta:

- la comprensione del testo;
- la capacità di:
  - formulare un'interpretazione sulla base di un'analisi precisa e di un uso pertinente delle conoscenze acquisite;

- organizzare un’argomentazione coerente;

- la padronanza dell’espressione scritta corrispondente al livello B2 del Q.C.E.R. (relativamente a questo punto si vedano i criteri specifici).

Saggio

Il professore valuta:

- la comprensione dei documenti;

- la capacità di:
  - analizzare e interpretare i documenti in funzione della problematica indicata, identificare, mettere in relazione, gerarchizzare, contestualizzare gli elementi risultanti dai diversi documenti;
  - rispondere alla problematica con una riflessione personale argomentata, associando in modo pertinente gli elementi colti dall’analisi dei documenti e le conoscenze acquisite;

- la padronanza dell’espressione scritta corrispondente al livello B2 del Q.C.E.R..

Valutazione della padronanza della lingua scritta

Tiene conto di:

- varietà e precisione del lessico: il vocabolario utilizzato è sufficientemente ampio da evitare ripetizioni frequenti e permettere di variare, nonostante qualche lacuna o confusione. È abbastanza preciso da consentire un’espressione personale che colga le varie sfumature della lingua;

- correttezza grammaticale: il grado di controllo grammaticale è tale che gli errori su strutture semplici e correnti siano occasionali e non producano malintesi;

- coerenza e coesione: l’uso adeguato di un numero di connettivi permette di evidenziare chiaramente la relazione tra idee e fatti;

- ortografia e punteggiatura: vi è padronanza dell’ortografia corrente con errori poco frequenti e un uso appropriato della punteggiatura.

La prova orale di lingua e letteratura francese

La prova orale di lingua e letteratura francese si svolge nell’ambito del colloquio, condotto secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica n.323/1998 e dalla legge 11 gennaio 2007, n.1.

LA PROVA DI STORIA - ESABAC
Obiettivi, struttura e valutazione

La prova scritta verte sul programma specifico al dispositivo ESABAC dell'ultimo anno ed è redatta in francese. Fa parte della quarta prova da integrare alle consuete prove scritte dell'esame di Stato.

Obiettivi della prova :
- Valutare le capacità dell'alunno di utilizzare in chiave critica i saperi e le conoscenze fondamentali per la comprensione del mondo contemporaneo e la formazione civica e culturale.
- Valutare le competenze acquisite dall'alunno, in particolare la sua capacità di trattare e gerarchizzare le informazioni e sviluppare un ragionamento storico nelle forme di espressione previste dalla prova.
- Valutare la qualità dell'espressione scritta dell'alunno, le capacità di lettura critica, di analisi e interpretazione dei documenti tratti da varie fonti e di diversa natura.

Struttura della prova
La prova di storia è inserita nella quarta prova e segue quella di lingua e letteratura francese; ha la durata di due ore.
Il candidato dovrà scegliere fra due tipologie di prova: una composizione o uno studio e analisi di un insieme di documenti.

La composizione di storia
- La composizione permette al candidato di dar prova delle sue conoscenze in chiave critica.
- Gli argomenti vertono su uno o più temi del programma, privilegiano un vasto periodo, ma possono anche focalizzarsi su un particolare momento dell'evoluzione storica. Possono essere forniti, eventualmente, elementi di supporto (tavole cronologiche, dati statistici…)
- Sono di norma esclusi temi relativi agli ultimi dieci anni, ma è tuttavia possibile che un argomento abbracci un lungo periodo fino ai nostri giorni.
- Saranno valorizzate le riproduzioni grafiche, o gli schemi, che il candidato realizzerà a sostegno del suo ragionamento.

Lo Studio e l'analisi di un insieme di documenti:
Lo studio e l'analisi di un insieme di documenti deve permettere al candidato di riflettere e rispondere coerentemente in relazione al tema posto, sulla base dei documenti forniti e delle sue conoscenze.
Il tema focalizza una problematica specifica inerente al programma svolto. Si avvale di un massimo di 5 documenti di diversa natura (testi, immagini, cartine, statistiche…) riprodotti in bianco e nero. Se necessario, note informative e cronologie indicative sono fornite di supporto al candidato.
L'esercizio si compone di due parti. La prima invita il candidato a rispondere a poche domande, anche in chiave critica, sull'insieme dei documenti. Queste domande vertono sulla ricerca, la messa in relazione, la contestualizzazione delle informazioni, l'identificazione delle nozioni principali o dei temi essenziali dei documenti. La seconda parte consiste nella redazione di una risposta organica da parte del candidato in riferimento al tema posto, senza limitarsi alle informazioni contenute nei documenti.

Valutazione:
- I punteggi per la prova di storia scritta sono espressi, come per le altre prove ESABAC, in quindicesimi. La sufficienza è rappresentata dal punteggio di dieci quindicesimi.

Esercizi della prima parte:

La composizione
Il professore valuta:
- la comprensione dell'argomento;
- la padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti del programma, privilegiando un approccio sintetico;
- la capacità di organizzare una scaletta o una tesi coerente con la traccia;
- la pertinenza degli esempi e dei grafici (schemi ecc.). Questi ultimi valorizzeranno il voto finale;
- la padronanza dell'espressione scritta.

Lo studio di un corpus/insieme di documenti*
Il professore valuta:
- la capacità di rispondere con esattezza e concisione ai quesiti posti dando prova di spirito critico;
- la capacità di rispondere alla problematica dell'argomento con una riflessione strutturata che associ le conoscenze personali e le informazioni colte nei documenti del corpus; a tal riguardo sarà penalizzata la semplice trascrizione delle informazioni dei documenti come pure l'uso esclusivo delle nozioni del programma senza sfruttare i documenti forniti;
- l'attitudine a leggere e interpretare un insieme di documenti, a identificare, mettere in relazione, gerarchizzare, contestualizzare le informazioni contenute nei vari documenti;
- la padronanza dell'espressione scritta.

* Ricordiamo che questa tipologia di prova si compone di due parti (risposta a domande sull'insieme di documenti; breve redazione di una risposta in riferimento al tema) Sebbene il voto sia globale ed escluda l'elaborazione di uno schema di valutazione dettagliato, si dovrà tener conto della natura estremamente diversa dei due esercizi. Si consiglia al professore di considerare, per il voto finale, un'incidenza del 40% per quanto riguarda il questionario e del 60% per la redazione di una risposta in riferimento al tema.

13A03168

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 marzo 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Realchemie Difenoconazol-I».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo e l'art. 63, par. 2, lettera e, concernente la riservatezza delle informazioni;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 16 agosto 2011, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 11 marzo 2013, con cui l'Impresa Realchemie Nederland B.V., con sede in Eindhoven (NL) – Pastoor Harkxplein 27, ha richiesto il permesso di commercio parallelo del prodotto REALCHEMIE DIFENOCONAZOL-I;

Vista la richiesta del 14/07/2012, formulata ai sensi dell'art. 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009, con la quale dell'Impresa Realchemie Nederland B.V. ha invocato la riservatezza dei dati relativi al titolare dell'autorizzazione del prodotto di provenienza estera, alla denominazione commerciale del prodotto fitosanitario di provenienza estera ed allo Stato membro di provenienza del prodotto fitosanitario oggetto di importazione;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario di riferimento SCORE 25 EC, autorizzato in Italia al n. 8801 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 dicembre 2018, all'Impresa Realchemie Nederland B.V., con sede in Eindhoven (NL), il permesso n. 15321 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato REALCHEMIE DIFENOCONAZOL-I, uguale al prodotto fitosanitario di riferimento SCORE 25 EC, autorizzato in Italia al n. 8801 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa;

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 10-20-50-100-250-500, l 1.

Il presente decreto verrà notificato in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela ai sensi dell'art. 52 del Reg. 1107/2009/CE

REALCHEMIE DIFENOCONAZOL-I

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, oidio e black rot della vite, cercosporiosi della barbabietola da zucchero, ramularia del finocchio e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
difenoconazolo puro g 23,23 (250 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Importato da:
REALCHEMIE NEDERLAND B.V., Pastoor Harkxplein 27, NL-5614 HX Eindhoven

Ditta e officina di riconfezionamento / rietichettatura:
REALCHEMIE NEDERLAND B.V., Pastoor Harkxplein 27, NL-5614 HX Eindhoven

Permesso di commercio parallelo n. 15321 del 26/03/2013

Contenuto Netto: ml 10-20-50-100-250-500; l. 1
Partita n:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

DIFENOCONAZOLO - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche

REALCHEMIE DIFENOCONAZOL-I è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente al triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

Dosi e modalità di impiego

Coltura	Patogeno	Dose	Indicazioni di impiego
Barbabietola da zucchero	Cercospora beticola	0,2 - 0,3 l/ha	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 15-20 giorni
Melo, Pero	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), Oidio (*Podosphaera leucotricha*). Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura.	15 ml per ettolitro	Massimo 4 trattamenti
Asparago	*Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium*	0,5 l/ha	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 giorni
Patata, Sedano, Carota, Cavolfiore	Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4 - 0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
Pomodoro	Cladosporiosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti ad intervallo di ca. 10 giorni
	Alternaria spp, Septoria spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4 - 0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
Cetriolo	Oidi, Alternariosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventive a cadenza di 10-14 giorni
Finocchio	Ramularia	0,5 l/ha	Massimo 3 trattamenti preventivi a cadenza di 8 giorni
Rosa, Garofano	Oidi, Ticchiolatura, Ruggini	100 ml per ettolitro	2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici.
Vite	Black-rot, Oidio	15 - 20 ml per ettolitro	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 giorni
Pesco	Bolla	20 - 30 ml per ettolitro	2-3 trattamenti da inizio emissione foglie
	Monilia		1-2 trattamenti pre-raccolta

Qualora si impieghino apparecchiature a basso volume, utilizzare la dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale.

Compatibilità

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, sedano e vite; 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, patata e cavolfiore; 3 giorni per il finocchio; 7 giorni per le altre colture.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 26/03/2013

13A03188

DECRETO 26 marzo 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Realchemie Diquat 200».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo e l'art. 63, par. 2, lettera e, concernente la riservatezza delle informazioni;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 16 agosto 2011, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 11 marzo 2013, con cui l'Impresa Realchemie Nederland B.V., con sede in Eindhoven (NL) – Pastoor Harkxplein 27, ha richiesto il permesso di commercio parallelo del prodotto REALCHEMIE DIQUAT 200;

Vista la richiesta del 14/07/2012, formulata ai sensi dell'art. 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009, con la quale dell'Impresa Realchemie Nederland B.V. ha invocato la riservatezza dei dati relativi al titolare dell'autorizzazione del prodotto di provenienza estera, alla denominazione commerciale del prodotto fitosanitario di provenienza estera ed allo Stato membro di provenienza del prodotto fitosanitario oggetto di importazione;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario di riferimento REGLONE W, autorizzato in Italia al n. 630 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 dicembre 2015, all'Impresa Realchemie Nederland B.V., con sede in Eindhoven (NL), il permesso n. 15319 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato REALCHEMIE DIQUAT 200, uguale al prodotto fitosanitario di riferimento REGLONE W, autorizzato in Italia al n. 630 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa;

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da l 1-5-10-20.

Il presente decreto verrà notificato in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela ai sensi dell'art. 52 del Reg. 1107/2009/CE

REALCHEMIE DIQUAT 200

Diserbante-disseccante ad azione totale liquido a base di DIQUAT

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
diquat puro g 17 (200 g/l)
(sotto forma di dibromuro monoidrato)
bagnanti e diluenti q. b. a g 100

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione.
Molto tossico per inalazione
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione

MOLTO TOSSICO

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

Importato da:
REALCHEMIE NEDERLAND B.V., Pastoor Harkxplein 27, NL-5614 HX Eindhoven

Ditta e officina di riconfezionamento / rietichettatura:
REALCHEMIE NEDERLAND B.V., Pastoor Harkxplein 27, NL-5614 HX Eindhoven

Permesso di commercio parallelo n. 15319 del 26/03/2013

Partita n.
Contenuto Netto: litri 1, 5, 10, 20

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo.
L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del diquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno.

Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
REALCHEMIE DIQUAT 200 è un formulato liquido a base di Diquat con azione diserbante-dissecante; ha le seguenti caratteristiche e proprietà: distrugge rapidamente le parti verdi di tutte le piante colpite dal prodotto irrorato.
Non lascia residui fitotossici nel terreno perché totalmente disattivato a contatto del suolo. Non agisce sulle parti legnose delle colture. Utilizzabile sia su terreno bagnato, sia dopo prolungata siccità. Resistente alla pioggia caduta anche subito dopo il trattamento.
Applicabile in qualsiasi periodo dell'anno, in quanto agisce indipendentemente dalla temperatura.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il trattamento deve essere effettuato in presenza della vegetazione infestante: per l'esecuzione dello stesso si consiglia l'impiego di attrezzature dotate di getto controllato ed uniforme. Il prodotto va utilizzato con 300-800 litri di acqua ad ettaro e più, tenendo conto dello sviluppo delle infestanti da trattare. Impiegare solo acqua pulita, perchè REALCHEMIE DIQUAT 200 si disattiva in acque fortemente torbide.

IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE
Può essere applicato con tutti i tipi di attrezzature: non utilizzare atomizzatori, per evitare sia la dispersione con danno alle parti verdi e a quelle non ancora ben lignificate di tutte le colture erbacee ed arboree, sia l'inalazione da parte degli operatori. Si consiglia l'uso di maschere protettive per ovviare a quest'ultimo inconveniente.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite ad ettaro)

DISERBI
- lt 3,3-5: diserbo totale e parziale: diserbo controllato a non-coltura in vigneto, frutteto, agrumeto e colture arboree in genere; preparazione e conservazione delle piazzole in oliveto; spollonatura del vigneto;
- lt 2-4: diserbo vivai; diserbo pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza; lotta contro la cuscuta; diserbo interfilare e interparcellare delle colture industriali, orticole e floreali; diserbo a-paragiale;
- lt 2,5-3,3: diserbo erba medica (escluso anno di impianto);
- lt 3,3-5: diserbo mais e semina senza aratura (sod-seeding).

DISSECCAMENTO COLTURE
- lt 1,6-3,3: disseccamento colture da seme, quali erba medica, mais, grano; disseccamento piante da fibra;
- lt 3,3-5: disseccamento culmi patate.

Nel diserbo dell'olivo, dei vivai, in pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza, contro la cuscuta, nei trattamenti interfile e interparcellare, delle colture orticole, industriali e floreali, nel diserbo delle asparagiaie e dell'erba medica è ammesso un solo trattamento all'anno. Per le applicazioni su vite, frutteti ed agrumeti effettuare 1-3 trattamenti l'anno, per tutte le altre colture un solo trattamento l'anno.

COMPATIBILITA'
E' sempre consigliabile usare le miscele subito dopo la loro preparazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Trattandosi di un diserbante-dissecante ad azione sulla clorofilla può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora bene lignificate delle colture erbacee ed arboree. Pertanto deve essere impiegato solo per i casi indicati.

RISCHI DI NOCIVITA'
E' nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici e per il bestiame. La lepre è particolarmente sensibile, perciò, tenendo conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia in caso di zone di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro.
Sospendere I trattamenti 10 giorni prima della raccolta delle patate e 30 giorni prima della raccolta delle altre colture.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 26/03/2013

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela ai sensi dell'art. 52 del Reg. 1107/2009/CE

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 26/03/2013

13A03189

DECRETO 26 marzo 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Realchemie Diquat 200-I».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo e l'art. 63, par. 2, lettera e, concernente la riservatezza delle informazioni;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 16 agosto 2011, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 11 marzo 2013, con cui l'Impresa Realchemie Nederland B.V., con sede in Eindhoven (NL) – Pastoor Harkxplein 27, ha richiesto il permesso di commercio parallelo del prodotto REALCHEMIE DIQUAT 200-I;

Vista la richiesta del 14/07/2012, formulata ai sensi dell'art. 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009, con la quale dell'Impresa Realchemie Nederland B.V. ha invocato la riservatezza dei dati relativi al titolare dell'autorizzazione del prodotto di provenienza estera, alla denominazione commerciale del prodotto fitosanitario di provenienza estera ed allo Stato membro di provenienza del prodotto fitosanitario oggetto di importazione;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario di riferimento REGLONE W, autorizzato in Italia al n. 630 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 dicembre 2015, all'Impresa Realchemie Nederland B.V., con sede in Eindhoven (NL), il permesso n. 15320 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato REALCHEMIE DIQUAT 200-I, uguale al prodotto fitosanitario di riferimento REGLONE W, autorizzato in Italia al n. 630 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa;

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da l 1-5-10-20.

Il presente decreto verrà notificato in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela ai sensi dell'art. 52 del Reg. 1107/2009/CE

REALCHEMIE DIQUAT 200-I

Diserbante-disseccante ad azione totale liquido a base di DIQUAT

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
diquat puro g 17 (200 g/l)
(sotto forma di dibromuro monoidrato)
bagnanti e diluenti q. b. a g 100

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione.
Molto tossico per inalazione
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione

MOLTO TOSSICO

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

Importato da:
REALCHEMIE NEDERLAND B.V., Pastoor Harkxplein 27, NL-5614 HX Eindhoven

Ditta e officina di riconfezionamento / rietichettatura:
REALCHEMIE NEDERLAND B.V., Pastoor Harkxplein 27, NL-5614 HX Eindhoven

Permesso di commercio parallelo n. 15320 del 26/03/2013

Partita n.
Contenuto Netto: litri 1, 5, 10, 20

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo.
L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del diquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno.

Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
REALCHEMIE DIQUAT 200-I è un formulato liquido a base di Diquat con azione diserbante-dissecante; ha le seguenti caratteristiche e proprietà: distrugge rapidamente le parti verdi di tutte le piante colpite dal prodotto irrorato.
Non lascia residui fitotossici nel terreno perché totalmente disattivato a contatto del suolo. Non agisce sulle parti legnose delle colture. Utilizzabile sia su terreno bagnato, sia dopo prolungata siccità. Resistente alla pioggia caduta anche subito dopo il trattamento.
Applicabile in qualsiasi periodo dell'anno, in quanto agisce indipendentemente dalla temperatura.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il trattamento deve essere effettuato in presenza della vegetazione infestante: per l'esecuzione dello stesso si consiglia l'impiego di attrezzature dotate di getto controllato ed uniforme. Il prodotto va utilizzato con 300-800 litri di acqua ad ettaro e più, tenendo conto dello sviluppo delle infestanti da trattare. Impiegare solo acqua pulita, perchè REALCHEMIE DIQUAT 200-I si disattiva in acque fortemente torbide.

IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE
Può essere applicato con tutti i tipi di attrezzature: non utilizzare atomizzatori, per evitare sia la dispersione con danno alle parti verdi e a quelle non ancora ben lignificate di tutte le colture erbacee ed arboree, sia l'inalazione da parte degli operatori. Si consiglia l'uso di maschere protettive per ovviare a quest'ultimo inconveniente.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite ad ettaro)

DISERBI
- lt 3,3-5: diserbo totale e parziale: diserbo controllato a non-coltura in vigneto, frutteto, agrumeto e colture arboree in genere; preparazione e conservazione delle piazzole in oliveto; spollonatura del vigneto;
- lt 2-4: diserbo vivai; diserbo pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza; lotta contro la cuscuta; diserbo interfilare e interparcellare delle colture industriali, orticole e floreali; diserbo a-paragiale;
- lt 2,5-3,3: diserbo erba medica (escluso anno di impianto);
- lt 3,3-5: diserbo mais e semina senza aratura (sod-seeding).

DISSECCAMENTO COLTURE
- lt 1,6-3,3: disseccamento colture da seme, quali erba medica, mais, grano; disseccamento piante da fibra;
- lt 3,3-5: disseccamento culmi patate.

Nel diserbo dell'olivo, dei vivai, in pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza, contro la cuscuta, nei trattamenti interfile e interparcellare, delle colture orticole, industriali e floreali, nel diserbo delle asparagiaie e dell'erba medica è ammesso un solo trattamento all'anno. Per le applicazioni su vite, frutteti ed agrumeti effettuare 1-3 trattamenti l'anno, per tutte le altre colture un solo trattamento l'anno.

COMPATIBILITA'
E' sempre consigliabile usare le miscele subito dopo la loro preparazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Trattandosi di un diserbante-dissecante ad azione sulla clorofilla può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora bene lignificate delle colture erbacee ed arboree. Pertanto deve essere impiegato solo per i casi indicati.

RISCHI DI NOCIVITA'
E' nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici e per il bestiame. La lepre è particolarmente sensibile, perciò, tenendo conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia in caso di zone di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro.
Sospendere I trattamenti 10 giorni prima della raccolta delle patate e 30 giorni prima della raccolta delle altre colture.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 26/03/2013

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela ai sensi dell'art. 52 del Reg. 1107/2009/CE

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 26/03/2013

13A03190

DECRETO 3 aprile 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Realchemie Difenoconazol».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo e l'art. 63, par. 2, lettera e, concernente la riservatezza delle informazioni;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 16 agosto 2011, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 11 marzo 2013, con cui l'Impresa Realchemie Nederland B.V., con sede in Eindhoven (NL) – Pastoor Harkxplein 27, ha richiesto il permesso di commercio parallelo del prodotto REALCHEMIE DIFENOCONAZOL;

Vista la richiesta del 14/07/2012, formulata ai sensi dell'art. 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009, con la quale dell'Impresa Realchemie Nederland B.V. ha invocato la riservatezza dei dati relativi al titolare dell'autorizzazione del prodotto di provenienza estera, alla denominazione commerciale del prodotto fitosanitario di provenienza estera ed allo Stato membro di provenienza del prodotto fitosanitario oggetto di importazione;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario di riferimento SCORE 25 EC, autorizzato in Italia al n. 8801 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera *a)*, *b)*, *c)*, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 dicembre 2018, all'Impresa Realchemie Nederland B.V., con sede in Eindhoven (NL), il permesso n. 15782 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato REALCHEMIE DIFENOCONAZOL, uguale al prodotto fitosanitario di riferimento SCORE 25 EC, autorizzato in Italia al n. 8801 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa;

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 10-20-50-100-250-500, l 1.

Il presente decreto verrà notificato in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2013

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela ai sensi dell'art. 52 del Reg. 1107/2009/CE

REALCHEMIE DIFENOCONAZOL

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo e del pero, bolla e monilia del pesco, oidio e black rot della vite, cercosporiosi della barbabietola da zucchero, ramularia del finocchio e contro altre malattie delle colture orticole, rosa e garofano

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
difenoconazolo puro g 23,23 (250 *g/l*)
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Importato da:
REALCHEMIE NEDERLAND B.V., Pastoor Harkxplein 27, NL-5614 HX Eindhoven

Ditta e officina di riconfezionamento / rietichettatura:
REALCHEMIE NEDERLAND B.V., Pastoor Harkxplein 27, NL-5614 HX Eindhoven

Permesso di commercio parallelo n. 15782 del 03/04/2013

Contenuto Netto: ml 10-20-50-100-250-500; l. 1
Partita n:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
DIFENOCONAZOLO - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
REALCHEMIE DIFENOCONAZOL è un fungicida sistemico a base di difenoconazolo, principio attivo appartenente al triazoli, dotato di lunga persistenza e spiccata attività curativa.

Dosi e modalità di impiego

Coltura	Patogeno	Dose	Indicazioni di impiego
Barbabietola da zucchero	Cercospora beticola	0,2 - 0,3 l/ha	Massimo 3 trattamenti a cadenza di 15-20 giorni
Melo, Pero	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*), Oidio (*Podosphaera leucotricha*). Si raccomanda la miscela con un prodotto di copertura.	15 ml per ettolitro	Massimo 4 trattamenti
Asparago	*Puccinia asparagi, Stemphylium vesicarium*	0,5 l/ha	3-4 trattamenti a cadenza di 10-14 giorni
Patata, Sedano, Carota, Cavolfiore	Alternaria spp., Septoria spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4 - 0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
Pomodoro	Cladosporiosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti ad intervallo di ca. 10 giorni
	Alternaria spp, Septoria spp., Ruggini, Oidi, Micosferella	0,4 - 0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni a seconda della pressione della malattia
Cetriolo	Oidi, Alternariosi	0,5 l/ha	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 giorni
Finocchio	Ramularia	0,5 l/ha	Massimo 3 trattamenti preventivi a cadenza di 8 giorni
Rosa, Garofano	Oidi, Ticchiolatura, Ruggini	100 ml per ettolitro	2-3 trattamenti preventivi a cadenza di 7-14 giorni. Effettuare piccoli saggi preliminari di selettività prima di impiegare il prodotto su ampie superfici.
Vite	Black-rot, Oidio	15 - 20 ml per ettolitro	3-4 trattamenti preventivi a cadenza di 10-14 giorni
Pesco	Bolla	20 - 30 ml per ettolitro	2-3 trattamenti da inizio emissione foglie
	Monilia		1-2 trattamenti preraccolta

Qualora si impieghino apparecchiature a basso volume, utilizzare la dose di prodotto per ettaro che si distribuirebbe con attrezzatura a volume normale.

Compatibilità
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per barbabietola da zucchero, sedano e vite; 14 giorni prima della raccolta per melo, pero, patata e cavolfiore; 3 giorni per il finocchio; 7 giorni per le altre colture.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Non operare contro vento.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 03/04/2013

13A03254

DECRETO 3 aprile 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Realchemie Penconazol».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo e l'art. 63, par. 2, lettera e, concernente la riservatezza delle informazioni;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 16 agosto 2011, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 11 marzo 2013, con cui l'Impresa Realchemie Nederland B.V., con sede in Eindhoven (NL) - Pastoor Harkxplein 27, ha richiesto il permesso di commercio parallelo del prodotto REALCHEMIE PENCONAZOL;

Vista la richiesta del 14/07/2012, formulata ai sensi dell'art. 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009, con la quale dell'Impresa Realchemie Nederland B.V. ha invocato la riservatezza dei dati relativi al titolare dell'autorizzazione del prodotto di provenienza estera, alla denominazione commerciale del prodotto fitosanitario di provenienza estera ed allo Stato membro di provenienza del prodotto fitosanitario oggetto di importazione;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario di riferimento TOPAS 10 EC, autorizzato in Italia al n. 6945 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 luglio 2019, all'Impresa Realchemie Nederland B.V., con sede in Eindhoven (NL), il permesso n. 15787 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato REALCHEMIE PENCONAZOL, uguale al prodotto fitosanitario di riferimento TOPAS 10 EC, autorizzato in Italia al n. 6945 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa;

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 10-15-20-25-40-50-100-250-500, l 1-5-10-15-20.

Il presente decreto verrà notificato in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2013

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela ai sensi del Art. 52 del Reg. 1107/2009/CE

REALCHEMIE PENCONAZOL

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo, ticchiolatura del pero e oidio del pesco, vite, tabacco, alcune colture ortive ed ornamentali, ribes

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
penconazolo puro g 10,15 (100 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

contiene inoltre:
cicloesanone

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Importato da:
REALCHEMIE NEDERLAND B.V., Pastoor Harkxplein 27, NL-5614 HX Eindhoven

Ditta e officina di riconfezionamento / rietichettatura:
REALCHEMIE NEDERLAND B.V., Pastoor Harkxplein 27, NL-5614 HX Eindhoven

Permesso di commercio parallelo n. 15787 del 03/04/2013

Contenuto Netto: ml 10 – 15 – 20 – 25 – 40 – 50 – 100 – 250- 500; L 1 -5- 10 – 15- 20

Partita n:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle. gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

PENCONAZOLO: sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
- Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
- Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
- Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
- In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche

REALCHEMIE PENCONAZOL é un fungicida sistemico a base di penconazolo ad ampio spettro d'azione ad attività di tipo preventivo, curativo e bloccante con alcune differenze nell'importanza relativa ai suddetti meccanismi d'azione in riferimento ai diversi patogeni e alle condizioni ambientali.

Dosi e modalità d'impiego

Coltura	Parassiti	Dosi (ml/hl)	Dosi (ml/ha)	Applicazione
VITE (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe necator*)	25-30	250-300	Trattamenti preventivi in pre-postfioritura intervenendo ogni 14-16 giorni
		15-20	150-200	Trattamenti preventive: in pre-postfioritura effettuando I trattamenti alla cadenza di 7-10 giorni
		50	500	Effettuare 2 trattamenti ad intervalli di 5-7 giorni con attacchi di oidio in atto (primi sintomi)

Colture	Parassiti	Dosi (ml/hl)	Dosi (ml/ha)	Applicazione
MELO (pieno campo)	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*)	30-40	450-600	Trattamenti preventive: alla cadenza di 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce; successivamente si tratta ogni 10-15 giorni. In entrambe le epoche utilizzare gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli alla malattia.
		40-45	600-675	Trattamenti curativi: intervenire entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
		40-45	600-675	Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): effettuare 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali.
	Oidio (*Podosphaera leucotricha*)	30-40	450-600	Trattamenti preventivi. Effettuare trattamenti primaverili alla cadenza di 10 giorni. Per trattamenti estivi trattare alla cadenza di 10-14 giorni. Impiegare le dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
		30-35	450-525	Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): effettuare i trattamenti a cadenza settimanale in numero di 3-4 che permettono il controllo delle infezioni in atto, il risanamento dei getti colpiti da infezioni primarie e la protezione della nuova vegetazione

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 03/04/2013

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela ai sensi del Art. 52 del Reg. 1107/2009/CE

Colture	Parassiti	Dosi (ml/hl)	Dosi (ml/ha)	Applicazione
MELO (pieno campo)	Malattie da conservazione *(Monilia fructigena, Penicilium spp.)*	40-45	600-675	Effettuare 2-3 Trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolta
PERO (pieno campo)	Ticchiolatura *(Venturia pyrina)*	25-35	375-525	Trattamenti preventivi: effettuare i trattamenti alla cadenza di 10-12 giorni per tutta la stagione. Usare la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia.
		30-40	450-600	Trattamenti curativi : intervenire entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
		30-40	450-600	Trattamenti bloccanti (in presenza dei sintomi) : effettuare 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali.
PESCO (pieno campo)	Oidio *(Sphaerotheca spp.)*	40-50	600-750	Trattamenti preventivi: in zone ad alta pressione di infezione e in presenza di varieta' particolarmente sensibili effettuare i trattamenti dalla caduta petali ad intervalli di 10-14 giorni. In zone a bassa pressione di infezione trattare ogni 14-21 giorni. Qualora sia necessario intervenire in presenza dei primi sintomi utilizzare il dosaggio più elevato.
	Malattia da conservazione *(Monilia fructigena, Penicillium spp.)*	50	750	Effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolta.
TABACCO (pieno campo)	Oidio *(Erysiphe spp.)*	35-50	350-500	Effettuare i trattamenti preventivi a partire dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.
MELONE, COCOMERO, ZUCCHINO, ZUCCA, CETRIOLO (pieno campo e serra)	Oidio *(Erysiphe spp., Sphaerotheca spp.)*	25-50	250-500	2-4 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni alla dose di 25-50 ml/hl a seconda della coltura e della pressione di infezione.
POMODORO, PEPERONE (pieno campo e serra)	Oidio *(Leveillula spp.)*	25-50	250-500	2 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni alla dose di 25-50 ml/hl a seconda della coltura e della pressione di infezione.
CARCIOFO, PISELLO (pieno campo)	Oidio *(Leveillula spp., Erysiphe spp.)*	25-50	250-500	2-4 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni alla dose di 25-50 ml/hl a seconda della coltura e della pressione di infezione.
FRAGOLA (pieno campo e serra)	Oidio *(Sphaerotheca spp.,)*	25-50	250-500	Effettuare un solo trattamento. iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi.
RIBES A GRAPPOLI (pieno campo)	Oidio *(Sphaerotheca spp.,)*	50	500	Effettuare al massimo 3 applicazioni a partire dall'ingrossamento dei bottoni fiorali ad intervalli di 10-14 giorni.
COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE	Oidio *(Sphaerotheca spp., Podosphaera spp., Erysiphe spp., Microsphaera spp., Phyllactinia spp., Levellula spp.)* Ruggini *(Phragmidium spp., Gymnosporangium spp., Uromyces spp., Tranzschelia spp.)*	25-50	250-500	Utilizzare ad intervalli di 10-14 giorni a secondo della coltura e dell'incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varieta' con diverse sensibilita' si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni .su larga scala.

Per vite, orticole ed ornamentali: volume di riferimento per irroratrici a volume normale: 1000 l/ha. Per frutta: volumi di riferimento di 1500 l/ha. Indipendentemente dai volumi di acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.
Sulla vite REALCHEMIE PENCONAZOL esplica un'attivita' collaterale nel controllo di *Gugnardia spp.*e in minor misura su *Pseudopeziza spp.*.
Inoltre i normali trattamenti antiticchiolatura con REALCHEMIE PENCONAZOL su melo sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'oidio.
Contro monilia bolla, corneo del pesco, REALCHEMIE PENCONAZOL esplica un'attivita' collaterale che puo' essere sufficiente in zone dove sono stati effettuati i normali trattamenti invernali.

Nel melo e nel pero si raccomanda l'impiego del REALCHEMIE PENCONAZOL in miscela con un prodotto di copertura.
N.B.: Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Il prodotto va diluito in una quantità di acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sgocciolamento.

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con gli insetticidi ed anticrittogamici di più comune impiego. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 03/04/2013

13A03255

DECRETO 3 aprile 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Realchemie Metazachlor».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo e l'art. 63, par. 2, lettera e, concernente la riservatezza delle informazioni;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 16 agosto 2011, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 11 marzo 2013, con cui l'Impresa Realchemie Nederland B.V., con sede in Eindhoven (NL) – Pastoor Harkxplein 27, ha richiesto il permesso di commercio parallelo del prodotto REALCHEMIE METAZACHLOR;

Vista la richiesta del 14/07/2012, formulata ai sensi dell'art. 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009, con la quale dell'Impresa Realchemie Nederland B.V. ha invocato la riservatezza dei dati relativi al titolare dell'autorizzazione del prodotto di provenienza estera, alla denominazione commerciale del prodotto fitosanitario di provenienza estera ed allo Stato membro di provenienza del prodotto fitosanitario oggetto di importazione;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario di riferimento BUTISAN S, autorizzato in Italia al n. 6766 a nome dell'Impresa Basf Italia Srl;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 31 luglio 2019, all'Impresa Realchemie Nederland B.V., con sede in Eindhoven (NL), il permesso n. 15783 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato REALCHEMIE METAZACHLOR, uguale al prodotto fitosanitario di riferimento BUTISAN S, autorizzato in Italia al n. 6766 a nome dell'Impresa Basf Italia Srl;

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da l 1-5-10.

Il presente decreto verrà notificato in via amministrativa all' Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2013

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela ai sensi del Art. 52 del Reg. 1107/2009/CE

REALCHEMIE METAZACHLOR

DISERBANTE
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
METAZACLOR puro g 43,5 (= 500 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non gettare residui nelle fognature.

Importato da:
REALCHEMIE NEDERLAND B.V., Pastoor Harkxplein 27, NL-5614 HX Eindhoven

Ditta e officina di riconfezionamento / rietichettatura:
REALCHEMIE NEDERLAND B.V., Pastoor Harkxplein 27, NL-5614 HX Eindhoven

Permesso di commercio parallelo n. 15783 del 03/04/2013
Contenuto Netto: 1 - 5 - 10 litri

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: impiegare il prodotto fitosanitario con un livello massimo di 1 Kg/ha ogni tre anni sullo stesso campo, corrispondente a 2 litri al massimo di prodotto. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un centro antiveleni

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE TECNICHE
REALCHEMIE METAZACHLOR è un diserbante efficace contro infestanti graminacee (*Alopecurus, Apera, Lolium, Poa, Setaria, Digitaria e Echinochloa*) e dicotiledoni (*Amaranthus, Mercurialis, Anthemis, Urtica, Veronica, Sonchus, Ranunculus, Capsella, Matricaria, Polygonum persicaria, Chenopodium, Papaver, Solanum, Lamium, Myosotis, Stellaria*).
REALCHEMIE METAZACHLOR inibisce la germinazione dei semi delle infestanti e devitalizza, subito dopo l'emergenza, le plantule delle malerbe.
REALCHEMIE METAZACHLOR viene assorbito dalle radici e dal coleoptile delle avventizie.
I migliori risultati erbicidi si conseguono al verificarsi di precipitazioni piovose dopo l'intervento diserbante.
Per una buona riuscita del trattamento erbicida si consiglia di preparare un letto di semina ben affinato e livellato e di deporre il seme ad una profondità costante.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO:

Colza: 2 litri in 400-500 litri d'acqua per ettaro
Il trattamento si effettua preferibilmente in pre-emergenza cioè subito dopo la semina ed al più tardi entro tre giorni.
Il trattamento può effettuarsi anche in post-emergenza precoce quando la coltura ha sviluppato le prime due foglie vere e con le infestanti ancora allo stadio di plantula.

Cavoli: 1,5-2 litri in 400-500 litri d'acqua per ettaro
Il trattamento si effettua subito dopo la messa a dimora della coltura e prima del superamento della crisi di trapianto.
Qualora si effettuino dopo il trapianto abbondanti e frequenti irrigazioni si consiglia l'impiego del dosaggio più basso.

Patata: 1-2 litri per ettaro
in pre-emergenza della coltura e delle infestanti.
Impiegare i dosaggi più elevati su terreni ricchi di colloidi organici e minerali e quelli più bassi su terreni sciolti o soggetti a ristagni d'acqua per ridotta permeabilità.

Carciofo: 1,5-2 litri in 400-500 litri d'acqua per ettaro.
Carciofaia di nuovo impianto: trattare 15-20 giorni dopo la messa a dimora dei carducci su terreno privo di infestanti e ben lavorato.
Carciofaia in produzione: trattare dopo le lavorazioni di pulizia e rincalzatura su terreno ben lavorato

Condizione necessaria per un soddisfacente effetto erbicida è un buon grado di umidità del terreno; nel caso fosse necessario, effettuare una irrigazione dopo il trattamento.

Aglio: 1,5-2 litri in 400-500 litri d'acqua per ettaro.
Trattare preferibilmente subito dopo la messa a dimora dei bulbilli oppure in post-emergenza quando la coltura ha sviluppato 2-4 foglie e con infestanti allo stadio di plantula.

FITOTOSSICITA':
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 03/04/2013

13A03256

DECRETO 3 aprile 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Realchemie Mancozeb 75/1».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo e l'art. 63, par. 2, lettera *e)*, concernente la riservatezza delle informazioni;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 16 agosto 2011, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 11 marzo 2013, con cui l'impresa Realchemie Nederland B.V., con sede in Eindhoven (NL) - Pastoor Harkxplein 27, ha richiesto il permesso di commercio parallelo del prodotto «Realchemie Mancozeb 75/1»;

Vista la richiesta del 14 luglio 2012, formulata ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, con la quale dell'impresa Realchemie Nederland B.V. ha invocato la riservatezza dei dati relativi al titolare dell'autorizzazione del prodotto di provenienza estera, alla denominazione commerciale del prodotto fitosanitario di provenienza estera ed allo Stato membro di provenienza del prodotto fitosanitario oggetto di importazione;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario di riferimento «Dithane DG Neotec», autorizzato in Italia al n. 4552 a nome dell'impresa Indofil Industries Limited;

Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera *a)*, *b)*, *c)*, del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Accertata la conformità dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;

Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. È rilasciato, fino al 30 giugno 2013, all'impresa Realchemie Nederland B.V., con sede in Eindhoven (NL), il permesso n. 15786 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato REALCHEMIE MANCOZEB 75/1, uguale al prodotto fitosanitario di riferimento DITHANE DG NEOTEC, autorizzato in Italia al n. 4552 a nome dell'impresa Indofil Industries Limited.

2. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

3. Il prodotto è sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.

4. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da g 10-50-, kg 1-5-10-25.

Il presente decreto verrà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2013

Il direttore generale: BORRELLO

Prodotto posto a seguito di importazione parallela ai sensi del Art. 52 del Reg. 1107/2009/CE

REALCHEMIE MANCOZEB 75/1

FUNGICIDA

GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE

MANCOZEB puro	75%
Coformulanti q.b. a	g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Importato da:
REALCHEMIE NEDERLAND B.V., Pastoor Harkxplein 27, NL-5614 HX Eindhoven

Ditta e officina di riconfezionamento / rietichettatura:
REALCHEMIE NEDERLAND B.V., Pastoor Harkxplein 27, NL-5614 HX Eindhoven

Permesso di commercio parallelo n. 15786. del 03/04/2013

Contenuto Netto: 10 – 50 g. - 1 – 5 – 10 – 25 Kg.
Partita n:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore . Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; effetto antabuse: si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausea, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza**: Consultare un Centro Antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

MELO-PERO: contro Ticchiolatura, Septoria, Ruggine, Alternaria, Glomerella, Glocodes alla dose di 200 g/hl di acqua; iniziare i trattamenti all'apertura delle gemme e continuare seguendo i calendari suggeriti nella zona. Non usare il REALCHEMIE MANCOZEB 75/1 sulle varietà di pero sensibili al principio attivo.

VITE: contro Peronospora, Marciume nero (*Guignardia bidwelli*) e Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) alla dose di 200 g/hl di acqua: iniziare I trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Attenersi alle disposizioni dei calendari per trattamenti suggeriti nella zona. Contro Escoriosi (*Phomopsis viticola*), alla dose di 200 g/hl di acqua: Iniziare con un trattamento anticipato non appena le gemme cominciano a muovere, facendone seguire un altro all'emissione delle prime foglioline; proseguire quindi secondo il normale calendario di lotta antiperonosporica.

POMODORO: contro Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi alla dose di 200-300 g/hl di acqua, iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli alla malattia, e ripeterli ogni 7-10 giorni. Contro forti attacchi di Antracnosi usare 300-350 g/hl di REALCHEMIE MANCOZEB 75/1.

PATATA: contro la Peronospora (*Phytophthora infestans*), impiegare 200 g di REALCHEMIE MANCOZEB 75/1per 100 litri di acqua. Iniziare le irrorazioni quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo delle malattie e ripetere i trattamenti ogni 7-10 giorni.

NOCE: contro Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria spp., Colletotrichum spp., Fusarium spp., Phomopsis spp.)* e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola pv. juglandis*) impiegare 200 g di REALCHEMIE MANCOZEB 75/1 per 100 litri di acqua. Iniziare le irrorazioni alla schiusura delle gemme e proseguire fino alla chiusura del canicolo stilare ad intervalli di 7-10 giorni. Per migliorare l'attività nei confronti delle Batteriosi e della Necrosi apicale bruna è consigliabile associare REALCHEMIE MANCOZEB 75/1 con fungicidi a base di rame metallico.

CEREALI IN CAMPO (Frumento, Orzo, Avena): contro Ruggine e Septoria alla dose di 2,5 Kg/ha, impiegare durante lo stadio vegetativo compreso fra la botticella e l'emissione della spiga.

TABACCO: contro Peronospora in semenzaio alla dose di 100-150 g/hl di acqua, trattare quando le piantine sono di cm 1,5 di diametro; contro Peronospora in post trapianto alla dose di 200 g/hl di acqua, trattare due volte la settimana; contro Peronospora in pieno campo alla dose di 200 g/hl di acqua, trattare una volta la settimana oppure al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia.

PIOPPO: contro Marssonina brunnea alla dose di 400-500 g/hl di acqua; iniziare I trattamenti al più presto per prevenire le infezioni precoci (metà aprile in Val Padana). Ripetere almeno 2-3 volte il trattamento ad intervalli di 15-20 giorni.

GAROFANO (in pieno campo): contro Ruggine, Alternaria, Septoria, Sclerotium alla dose di 200-250 g/hl di acqua.

CONCIA DELLE SEMENTI: Il prodotto deve essere mescolato uniformemente con tutta la massa dei semi da conciare. Tale operazione è agevolata dall'impiego di apposito recipiente cilindrico rotante. Il seme conciato e residuato non deve essere impiegato nell'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.

- **Grano:** contro Carie (*Tilletia tritici*) e Fusariosi (*Fusarium nivale*) alla dose di 200 g/q.le di seme.
- **Riso:** contro Brusone (*Piricularia oryzae ed Helminthosporium oryzae*) e Fusariosi (*Fusarium spp.)* alla dose di 250-350 g/q.le di seme.
- **Mais:** contro Carbone (*Ustilago maydis*), Fusariosi (*Fusarium moniliforme*), Gibberella (*Gibberella zeae*) ed Elmintosporiosi (*Helminthosporium maydis*) alla dose di 300-400 g/q.le di seme.
- **Barbabietola da zucchero:** contro Mal del piede (*Phoma betae*), Fusariosi (*Fusarium spp.*) Mal vinato (*Rhizoctonia solani*) e Cercosporiosi (*Cercospora beticola*) alla dose di 800 g/q.le di seme.
- **Patata:** contro *Fusarium coeruleum, Rhizoctonia solani, Alternaria solani, Spondylocladium atrovirens* alla dose di 300-400 g/q.le di seme: impiegare secondo le dimensioni dei tuberi.
- **Sementi orticole:** contro *Fusarium spp., Rhizoctonia solani, Pythium spp.* alla dose di 300-800 g/q.le di seme; impiegare secondo la dimensione del seme.
- **Girasole:** contro *Fusarium spp,. Pythium spp.*. alla dose di 300-350 g/q.le di seme.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 03/04/2013

Prodotto posto a seguito di importazione parallela ai sensi del Art. 52 del Reg. 1107/2009/CE

NON IMPIEGARE IN SERRA

Compatibilità: Il REALCHEMIE MANCOZEB 75/1 è incompatibile con la poltiglia solfocalcica, il permanganato di potassio e con i concimi fogliari contenenti boro.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: non impiegare sulle varietà di pero Mancozeb-sensibili: Spadona, Scipiona, S. Giovanni Gentile, Gentilona, Armela, Coscia, Curato, Conference, Santa Maria, Spina Carpi, Giardina, Butirra precoce, Morettini, Zucchermanna, Principessa di Gonzaga, Mora. Non impiegare su pomodoro in coltura protetta durante i primissimi stadi di sviluppo.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno **7 giorni** prima della raccolta per pomodoro e patata; **28 giorni** per melo, pero, vite, frumento, orzo avena e tabacco; **45 giorni** per noce.

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO É' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E' CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE. SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. OPERARE IN ASSENZA DI VENTO. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI . IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE, IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 03/04/2013

13A03257

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 dicembre 2012.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2011.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 21, secondo comma, della citata legge n. 903 del 1973, che prevede l'erogazione di un contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei Ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo, a decorrere dal 1° gennaio 1982, è modificato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Tenuto conto che, dalla rilevazione elaborata dall'INPS, comunicata con nota del 20 giugno 2012, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto Fondo per l'anno 2011 è pari all'1,6%;

Tenuto conto che l'art. 11 della citata legge n. 54 del 1982 prevede a favore del menzionato Fondo un contributo a carico dello Stato pari a € 1.032.914,00;

Ravvisata l'esigenza di specificare nel presente provvedimento sia l'ammontare del contributo di cui all'art. 21 della citata legge n. 903 del 1973, come determinato ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della citata legge n. 54 del 1982, sia l'ammontare del contributo di cui all'art. 11 della medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. *a)* della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

1. Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità «Politiche previdenziali», è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, da € 7.373.059,62 a € 7.491.028,57.

2. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, resta stabilito in € 1.032.914,00.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 3, foglio n. 360

13A03279

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 2013.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Aceto balsamico tradizionale di Modena a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Aceto Balsamico Tradizionale di Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/12 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 813 della Commissione del 17 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 100 del 20 aprile 2000 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta "Aceto Balsamico Tradizionale di Modena";

Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 257 del 4 novembre 2009 con il quale è stato attribuito al Consorzio tutela Aceto balsamico tradizionale di Modena il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Aceto Balsamico Tradizionale di Modena";

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «elaboratori» nella filiera «aceti diversi dagli aceti di vino» individuata all'art. 1, lettera *h)* del decreto del 10 maggio del 2001, n. 62268, di integrazione al sopra menzionato decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato CERMET Certificazione e ricerca per la qualità, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Aceto Balsamico Tradizionale di Modena";

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale del 16 ottobre 2009 risulta conforme alle previsioni normative in materia di consorzi di tutela, a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio tutela Aceto balsamico tradizionale di Modena a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1 È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 16 ottobre 2009 al Consorzio tutela Aceto balsamico tradizionale di Modena con sede legale c/o Camera di commercio industria artigianato e agricoltura – C.C.I.A.A. via Ganaceto, 134 - 41121 Modena a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la denominazione di origine protetta "Aceto Balsamico Tradizionale di Modena".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 16 ottobre 2009, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A03143

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 febbraio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Piping Costruzioni Società Cooperativa», in sigla «PI.CO. Soc. Coop.», in Venezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la relazione di mancata revisione ministeriale, conclusa in data 15 maggio 2012 con la proposta di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Vista l'istruttoria della Divisione V, pervenuta in data 5 settembre 2012 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Piping Costruzioni Società Cooperativa» in sigla «PI.CO. Soc. Coop.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 25 ottobre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la nota in data 6 febbraio 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperati all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Piping Costruzioni Società Cooperativa» in sigla «PI.CO. Soc. Coop.», con sede in Venezia, frazione Mestre (codice fiscale 03628810271) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Girotto, nato a Treviso, il 31 gennaio 1973, domiciliato in Paese (Treviso), via Brondi n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
TORSELLO

13A03167

DECRETO 14 febbraio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Minischetti Società cooperativa», in Noicattaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 3 maggio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Minischetti Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 24 ottobre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la nota in data 6 febbraio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propo-

ne l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Minischetti Società cooperativa», con sede in Noicattaro (Bari) (codice fiscale 06469330721) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Danisi, nato a Bari il 18 settembre 1958, e domiciliato in Roma, via Panama n. 16.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03194

DECRETO 21 febbraio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Genium Società cooperativa», in Stra e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la relazione di mancata revisione ministeriale, conclusa in data 25 maggio 2012 con la proposta di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Vista l'istruttoria della Divisione V, pervenuta in data 5 settembre 2012, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Genium Società Cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 24 ottobre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la nota in data 6 febbraio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Genium Società Cooperativa», con sede in Stra (VE) (codice fiscale 03902780273) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Girotto, nato a Treviso il 31 gennaio 1973, e domiciliato in Paese (TV), Via Brondi n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 febbraio 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03191

DECRETO 21 febbraio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «AGÁPE Cooperativa sociale a responsabilità limitata - ONLUS», in Solferino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 26/01/2012 nella quale il revisore ha proposto la gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Vista la nota pervenuta in data 1° ottobre 2012 con la quale la Divisione V ha trasmesso la documentazione per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 6 novembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la nota in data 6 febbraio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Agápe Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata – Onlus», con sede in Solferino (MN) (codice fiscale 02157860202) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'Avv. Luigi Giuliano, nato a Salerno (SA) il 30 giugno 1970, e domiciliato in Via F. Cavallotti n. 13 (MI).

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 febbraio 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03192

DECRETO 21 febbraio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale Orizzonti Sociali Lombardia ONLUS - Società Cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 29 novembre 2012, e pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 4 gennaio 2013, con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane (UNCI) ha chiesto che la società «Cooperativa Sociale Orizzonti Sociali Lombardia ONLUS - Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 10 ottobre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 15 gennaio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società, al Tribunale competente per territorio, nonché all'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Considerato che il legale rappresentante della suddetta società, con nota del 25 gennaio 2013, ha comunicato che non vi sono controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 6 febbraio 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperati all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Sociale Orizzonti Sociali Lombardia ONLUS - Società Cooperativa», con sede in Milano (codice fiscale 06611100964) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Ciocca nato a Vercelli l'8 marzo 1946, e domiciliato in via Camperio n. 14 (Milano).

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 febbraio 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
TORSELLO

13A03193

DECRETO 29 marzo 2013.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003, con il quale sono fissati i criteri per la nomina dei commissari straordinari;

Vista l'istanza depositata in data 28 marzo 2013, integrata in data 29 marzo 2013, con la quale il prof. Giuseppe Profiti, in forza dei poteri ad esso conferiti con il Rescritto Pontificio in data 19 febbraio 2013, n. 2/2013, integrato con decreto in data 29 marzo 2013, n. 5/2013, richiede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti del sopra citato decreto-legge 347/03, delle Opere della Provincia Italiana denominate Istituto Dermopatico dell'Immacolata, comprensivo dell'unità distaccata di Capranica (VT) denominata Villa Paola, e Ospedale Generale San Carlo di Nancy o, in subordine, della Provincia Italiana della Congrega-

zione dei Figli dell'Immacolata Concezione, con sede in Roma, alla via della Luce 46 (C.F. 0135610589 e P. IVA 00988411005), con riferimento allo stato di insolvenza delle predette aziende sanitarie, ricorrendo lo stato di insolvenza e i requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 del medesimo decreto;

Esaminata la documentazione allegata alla sopra citata istanza in data 28-29 marzo 2013;

Rilevato che la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione è un ente ecclesiastico di diritto pontificio riconosciuto dallo Stato italiano come persona giuridica;

Considerato che, con riferimento alle Opere della Provincia Italiana denominate Istituto Dermopatico dell'Immacolata, comprensivo dell'unità distaccata di Capranica (VT) denominata Villa Paola, e Ospedale Generale San Carlo di Nancy, l'istanza non contiene elementi informativi atti a dimostrare la autonoma soggettività giuridica delle strutture medesime ai fini della loro configurabilità quali autonome imprese, né risulta rilasciata la relativa certificazione, pur richiesta alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le società di Vita Apostolica - Ufficio riconoscimenti giuridici, come confermato da quanto dichiarato nella domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex articoli 160 e segg. L.F. depositata al Tribunale ordinario di Roma, Sezione fallimentare, in data 24 ottobre 2012;

Ritenuto pertanto che il soggetto giuridico di riferimento sia la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione, come confermato anche dal Tribunale ordinario di Roma - Sezione fallimentare, con decreto in data 30 ottobre 2012, emesso nell'ambito del predetto procedimento di concordato preventivo n. 100/2012;

Rilevato che sussistono i requisiti dimensionali previsti dall'art. 1, del citato decreto-legge 347/03 ai fini dell'ammissione della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione alla procedura di amministrazione straordinaria, atteso che sia il numero degli occupati che l'indebitamento superano ampiamente la soglia minima di legge, come risulta dall'istanza e dalla documentazione ad essa allegata;

Rilevato che — ferme le verifiche di competenza del Tribunale fallimentare — lo stato di insolvenza appare confermato dalla documentazione contabile prodotta a corredo dell'istanza che dà evidenza di un significativo sbilancio tra l'attivo e il passivo;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, tenuto conto della criticità della situazione gestionale e finanziaria delle strutture ospedaliere, come argomentata nell'istanza in esame e del rischio di sospensione delle attività sanitarie e conseguente pregiudizio all'erogazione di un servizio pubblico e ai livelli occupazionali;

Ritenuto di nominare tre commissari straordinari ai sensi del combinato disposto degli articoli 38, comma 2, del decreto legislativo 270/99 e 8, comma 1 del decreto-legge 647/2003 sopra citati, tenuto conto della eccezionale complessità e rilevanza della procedura;

Ritenuta altresì l'opportunità di nominare commissari i signori dott.ssa Stefania Chiaruttini, dott.ssa Carmela Regina Silvestri e dott. Massimo Spina, in considerazione delle loro specifiche professionalità;

Considerato che i predetti professionisti rispondono ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale in data 24 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Ferma l'esclusione dei beni e rapporti direttamente destinati e relativi alle attività di culto o di religione, la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari i signori dott.ssa Stefania Chiaruttini, dott.ssa Carmela Regina Silvestri e dott. Massimo Spina.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Roma, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2013

Il Ministro: PASSERA

13A03144

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 11 aprile 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Ministero dell'Interno nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità derivante dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 76).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare l'eccezionale afflusso di extracomunitari e, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011 con cui il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 e n. 3244 del 1° ottobre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato che per la gestione delle attività poste in essere per il superamento della situazione di criticità in rassegna non è stata istituita una apposita contabilità speciale ma sono state utilizzate le risorse allocate sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell'interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e gestite mediante le ordinarie procedure contabili;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, da parte del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Viste le note del 25 ottobre 2012, del 24 dicembre 2012, dell'8 febbraio 2013 e del 29 marzo 2013 del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'Asilo è responsabile delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità derivante dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari sul territorio nazionale di cui in premessa.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore Centrale della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo è autorizzato a porre in essere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, provvedendo preliminarmente alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti e alla verifica della documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale già nella propria disponibilità.

3. Il Direttore Centrale della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del personale operante presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno. Egli può avvalersi, altresì, delle Prefetture competenti per territorio, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Limitatamente al completamento degli interventi già avviati presso il C.I.E. di S. Maria Capua Vetere (Caserta) ed il C.I.E. di Palazzo San Gervasio (Potenza), il Direttore Centrale di cui al comma 2 è autorizzato, per un periodo massimo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a derogare ove ritenuto indispensabile e sulla

base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6; 7; 8; 10; 11, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 10; 12; 13, commi 1, 2, 3 e 4; 17, comma 4; 27; 48; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 62; 63; 65, comma 1; 66; 67; 69, comma 3; 70; 80; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 98; 112; 114; 118; 121; 122; 123; 124; 125; 127, comma 3; 128; 132, commi 1, 4 e 5; 140; 221; 224, comma 1; 225, comma 1; 226; 238, comma 3; 241 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.

5. La Commissione Tecnico-consultiva istituita ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3287 del 23 maggio 2003 cessa la sua attività alla scadenza dello stato di emergenza, stabilita al 31 dicembre 2012.

6. Per il completamento degli interventi già avviati presso il C.I.E. di S. Maria Capua Vetere (Caserta) ed il C.I.E. di Palazzo San Gervasio (Potenza) di cui al comma 5, ammontanti rispettivamente ad euro 10.000.000,00 e ad euro 3.530.000,00, la cui ultimazione è prevista per il 31 dicembre 2013, si provvede, quanto ad € 10.530.000,00, a carico delle somme iscritte nel conto dei residui del cap. n. 7351 «Spese di straordinaria manutenzione, costruzione, acquisizione, miglioramenti e adattamenti di immobili», piano gestionale 2 «Spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, ecc.» e, quanto ad € 3.000.000,00, a carico delle disponibilità in conto competenza del medesimo capitolo n. 7351, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno 2013.

7. Il Direttore Centrale di cui al comma 2, a seguito del completamento degli interventi di cui al comma 6, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2013

Il Capo del Dipartimento
GABRIELLI

13A03413

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 11 aprile 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire il regolare subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente ai gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto. (Ordinanza n. 77).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011 con il quale è stato da ultimo prorogato, fino al 29 febbraio 2012, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto (Cosenza) interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3427 e 21 ottobre 2005, n. 3472 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare l'art. 1 dell'ordinanza 21 ottobre 2005, n. 3472 con il quale è stata prevista l'adozione di un piano di delocalizzazione e ricostruzione della frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto (Cosenza) contenente l'individuazione delle aree e la realizzazione delle opere occorrenti per la nuova costruzione dell'abitato di Cavallerizzo;

Visto il verbale di visita finale in corso d'opera della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo del 16 dicembre 2011;

Vista la nota del Comune di Cerzeto del 12 aprile 2010 e la nota del 17 aprile 2012 del Prefetto di Cosenza - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2007;

Vista la nota prot n. 304/R del 26 settembre 2012 con la quale il Responsabile del procedimento dell'intervento di ricostruzione della frazione di Cavallerizzo del Comune di Cerzeto ha trasmesso un quadro economico riassuntivo evidenziando le relative economie;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria con nota prot. 0082260 dell'8 marzo 2013;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Comune di Cerzeto (Cosenza) è individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dei gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto (Cosenza).

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Sindaco di Cerzeto (Cosenza), è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro del medesimo Comune nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, con priorità per gli interventi indicati nel verbale di visita finale in corso d'opera della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo del 16 dicembre 2011.

3. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 il Soggetto attuatore - Prefetto di Cosenza nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2005, n. 3472 e successive modificazioni, provvede entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a trasferire al Sindaco di Cerzeto (Cosenza) tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il predetto Sindaco, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 si avvale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia - Calabria. Può altresì avvalersi delle strutture organizzative della Regione Calabria, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. AI fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Sindaco di Cerzeto (Cosenza) provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sul Fondo della protezione civile pari a 400.000,00 euro. A tale scopo si autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Sindaco di Cerzeto può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio del Comune di Cerzeto (Cosenza) ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al

Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il predetto Sindaco, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2013

Il Capo del Dipartimento
GABRIELLI

13A03414

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 11 aprile 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio. (Ordinanza n. 78).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228 del 18 luglio 2002, n. 3263 del 14 febbraio 2003, n. 3422 del 1° aprile 2005, n. 3454 del 29 luglio 2005, n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 4021 del 4 maggio 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2012 con la quale è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2012, la gestione commissariale inerente alla situazione di criticità in rassegna;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa delle Regione Lazio;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio è individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal medesimo consorzio.

2. Per i fini di cui al comma 1, il commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro del medesimo consorzio nel coordinamento degli interventi.

3. L'ing. Massimo Sessa, commissario delegato protempore, provvede entro trenta giorni dalla data di pub-

blicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a trasferire al commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale ed ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio è autorizzato a porre in essere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasferimento della documentazione di cui al comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, secondo le modalità specificate in premessa, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi al Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.

5. Il commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative del medesimo consorzio e del personale della provincia di Roma, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate e delle risorse disponibili e sulla base di apposita convenzione, con oneri a carico dei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza il commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 3067, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, constatata la necessità del perdurare della contabilità speciale in relazione al crono programma e dello stato di avanzamento degli interventi. Il commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.

7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 6, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale piano sarà oggetto di un Accordo di programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio.

8. A seguito della avvenuta stipula dell'accordo di cui al comma 7, le risorse residue sulle contabilità speciale sono trasferite al bilancio del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

9. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 8 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano di cui al comma 7.

10. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

11. Il commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 6, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225/1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2013

Il capo del dipartimento: GABRIELLI

13A03415

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 marzo 2013.

Riclassificazione ai fini del regime di fornitura del medicinale per uso umano «Memac» (donepezil). (Determina n. 359/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Bracco S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Memac»;

Vista la determinazione AIFA del 25 luglio 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 supplemento ordinario n. 136 del 30 luglio 2005, concernente la riclassificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale «Memac» (donepezil);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'11 ottobre 2011;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 ottobre 2011;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MEMAC (donepezil) senza modifica delle condizioni di rimborsabilità e prezzo, è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, geriatra, psichiatra (RNRL).

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 marzo 2013

Il direttore generale: PANI

13A03249

DETERMINA 29 marzo 2013.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Testo Enant» (testosterone enantato) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 356/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Geymonat S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Testo Enant» (testosterone enantato);

Vista la domanda con la quale la ditta Geymonat S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 250 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare 1 fiala da 2 ml;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'8 gennaio 2013;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 gennaio 2013;

Vista la deliberazione n. 6 del 19 marzo 2013 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TESTO ENANT (testosterone enantato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «250 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala da 2 ml - A.I.C. n. 009746025 (in base 10) 099FM9 (in base 32). Classe di rimborsabilità: «A» Nota 36. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,24. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,00. Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Testo Enant» (testosterone enantato) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi — piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 — PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 marzo 2013

Il direttore generale: PANI

13A03250

DETERMINA 29 marzo 2013.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Cervidil» (gemeprost) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 342/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Merck Serono S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Cervidil» (gemeprost);

Vista la domanda con la quale la ditta Merck Serono S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione da 1 mg ovuli 1 ovulo;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 12 febbraio 2013;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CERVIDIL (gemeprost) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «1 mg ovuli» 1 ovulo - A.I.C. n. 026028011 (in base 10) 0SU9ZC (in base 32). Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cervidil» (gemeprost) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 marzo 2013

Il direttore generale: PANI

13A03251

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 6 marzo 2013.

Linee di indirizzo in merito a questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-*bis* 243-*quinquies* del TUEL come introdotti dall'art. 3, comma 1, lettera *r)* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213.

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 6 marzo 2013 presieduta dal Presidente della Corte - Presidente della Sezione delle autonomie: Luigi Giampaolino.

(*omissis*)

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 9 della deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come novellato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto, in particolare, l'art. 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera *r)* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza del 6 marzo 2013 con riserva di trattazione di ulteriori argomenti non iscritti espressamente all'ordine del giorno, tra i quali in sede di adunanza è stato proposto l'esame di taluni aspetti interpretativi concernenti l'applicazione delle linee guida ed i criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-*quater* del decreto legislativo n. 267/2000;

Udito il relatore consigliere Rinieri Ferone;

Premesso

Con deliberazione n. 16 del 13 dicembre 2012, questa Sezione ha approvato le linee guida ed i criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera *r)* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Le linee guida della Sezione delle autonomie offrono indicazioni sulla corretta applicazione della nuova procedura, al fine di superare possibili difficoltà nell'esegesi delle norme e per renderne l'interpretazione tendenzialmente uniforme.

Le istruzioni delle linee guida, deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, si rivolgono particolarmente alla fase istruttoria da parte della sottocommissione, indicando elementi da acquisire per una ponderata valutazione del piano.

Con la richiamata delibera si rappresentava come l'esigenza di dare immediato avvio alle attività finalizzate ai complessi adempimenti previsti dalla procedura per il riequilibrio pluriennale comportasse la tempestiva approvazione di un primo schema di linee guida, suscettibile di eventuali, successivi adattamenti.

In effetti, dalle istruttorie finora svolte sono emerse varie problematiche applicative, alcune delle quali non hanno dato luogo a particolari difficoltà e sono state risolte dagli organi istruttori, mentre per altre le difficoltà interpretative, riguardanti aspetti procedurali e sostanziali hanno reso necessario un approfondimento ed un conseguente orientamento sulla più corretta applicazione delle nuove norme.

In particolare, si è reso necessario esaminare le seguenti questioni:

1) l'art. 243-*bis*, comma 8, lett. *d)* TUEL recita «Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente…è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche previste dall'art. 243, comma 1.»

L'art. 243-*bis*, comma 8, lett. *g)* TUEL, a sua volta, recita: «… nonché accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-*ter*, a condizione che… abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio».

In relazione a tali disposizioni è stato ritenuto necessario chiarire se, nel caso di richiesta di accesso al fondo di rotazione, la rideterminazione della dotazione organica, di cui al comma 8, debba o meno essere sottoposta al controllo della commissione di cui all'art. 155 TUEL ed in quale fase della procedura di riequilibrio, ossia prima

dell'inizio dell'istruttoria del piano di riequilibrio da parte della sottocommissione oppure in un diverso momento;

2) l'art. 243-*quater*, comma 7, TUEL recita: «La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art. 243-*bis*, comma 5 (60 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso al piano) comporta l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al consiglio dell'ente, da parte del prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto».

In sede di applicazione della suddetta norma si è posta la necessità di verificare se, ferma restando l'indubbia natura perentoria del termine *de quo*, in presenza del resto anche della sanzione per il caso di inosservanza dello stesso, il suddetto termine ammetta un margine di tolleranza, in ipotesi dilatando la scadenza del termine fino all'effettiva acquisizione della delibera di approvazione del piano;

3) l'art. 4, comma 5, del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012 recita: «Per l'anno 2012 la dotazione del fondo di rotazione… è incrementata della somma di 498 milioni di euro (che si aggiunge alla dotazione - ex comma 1 - di 30 milioni di euro). Tale importo (cioè i 498 milioni) è destinato esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000…».

L'art. 5 del decreto-legge n. 174/2012 recita «In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 243-*bis* e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 per gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, in presenza di eccezionali motivi di urgenza, può essere concessa con decreto del Consiglio dei Ministri… un'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 4 da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio».

In relazione a detta norma, atteso che per l'anticipazione di cui all'art. 5 non è previsto il vincolo di destinazione richiesto dall'art. 4, comma 5, è emersa la necessità di verificare se la mancanza di tale indicazione espressa possa essere intesa nel senso che per la prima anticipazione non sussista l'obbligo di finalizzazione della spesa ex art. 4, comma 5.

Ritenuto

Che alle prospettate questioni in conformità ai principi di diritto che regolano i criteri ermeneutici, per gli aspetti sia letterali che sistematici, possano essere date le seguenti soluzioni:

1) se il controllo, da parte della commissione di cui all'art. 155 TUEL, della rideterminazione della dotazione organica, nel caso di richiesta di accesso al fondo di rotazione, debba o meno precedere l'inizio dell'istruttoria del piano di riequilibrio da parte della sottocommissione.

La rideterminazione della dotazione organica a cui deve provvedere l'ente, che intende accedere al fondo di rotazione, costituisce sotto il profilo formale-procedimentale una condizione per l'accesso al fondo (art. 243-*bis*, comma 8 lett. *g)*). Il medesimo provvedimento, sotto il profilo sostanziale rappresenta, poi, una delle misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio (art. 243-*bis*, comma 6, lett. *c)*, come ribadito anche dall'art. 1, comma 1 del decreto interministeriale, emanato ai sensi dell'art. 243-*ter*, che ha stabilito i criteri necessari per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione.

Nella considerazione che tale misura concorre a determinare la riduzione percentuale delle spese correnti, nel caso di accesso al fondo, essa deve necessariamente confluire nel piano di riequilibrio. Inoltre la riduzione della spesa corrente rientra tra i parametri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile.

Ciò premesso, va ora considerato che la rideterminazione della dotazione organica costituisce un provvedimento a contenuto tipizzato (art. 259, comma 6 TUEL) adottato dall'ente locale, che acquista efficacia in seguito all'approvazione da parte della Commissione di cui all'art. 155 TUEL della proposta di rideterminazione. L'approvazione, che integra un controllo di merito, non ammette forme surrogatorie e conserva una propria autonomia funzionale.

Per queste ragioni la rideterminazione della dotazione organica deve essere sottoposta al controllo della commissione ex art. 155 TUEL per l'esame e l'approvazione, ma non costituisce una condizione di avvio dell'istruttoria del piano di riequilibrio che, per gli aspetti non condizionati da questa specifica valutazione, potrà essere avviata e proseguita.

Peraltro, al fine di evitare possibili sfasature tra i tempi, determinati per legge, relativi alla presentazione e all'esame del piano di riequilibrio, in tutti i suoi passaggi procedimentali, e il tempo necessario alla commissione ex art. 155 TUEL per esaminare la proposta di rideterminazione della dotazione organica, quest'ultima deve essere coeva alla presentazione della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio. In caso contrario la sottocommissione competente all'istruttoria del piano dovrà assegnare un termine breve per l'integrazione documentale.

Il provvedimento della commissione ex art. 155 TUEL, sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, dovrà essere adottato e trasmesso alla sottocommissione per l'istruttoria del piano di riequilibrio non oltre il termine stabilito dall'art. 243-*quater*, comma 1, compresi, ove assegnati, gli ulteriori trenta giorni per l'eventuale supplemento istruttorio.

In coerenza con quanto fin qui considerato si pone anche il richiamo operato dall'art. 243-*bis*, comma 8, lett. *d)* ai controlli sulle dotazioni organiche previste dall'art. 243, comma 1 del TUEL, che, alla stregua delle altre misure per assicurare il risanamento, costituiscono parametri dinamici di riequilibrio per tutto il periodo di durata del piano;

2) se sia possibile ipotizzare un margine di tolleranza, fino all'effettiva acquisizione della delibera che approva il piano, del termine di 60 giorni per la presentazione del piano di riequilibrio.

Deve essere, preliminarmente, chiarito che l'adempimento soggetto al termine perentorio, è quello concernente la deliberazione del piano di riequilibrio di cui all'art. 243-*bis*, comma 5, che decade il 60° giorno successivo a quello di esecutività della delibera di cui all'art. 243-*bis* comma 1. Diverso da questo termine è quello indicato nell'art. 243-*quater*, comma 1, dove è stabilito che entro dieci giorni dalla data della delibera, di cui all'art. 243-*bis* comma 5, il piano di riequilibrio è trasmesso alla Sezione regionale di controllo, nonché alla commissione di cui all'art. 155 TUEL.

Il comma 7 dell'art. 243-*quater* (nel quale tra le ipotesi che comportano l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, annovera «la mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'art. 243-*bis*, comma 5») usa impropriamente il termine presentazione. Infatti il riferimento espresso alla disposizione normativa: «Art. 243-*bis*, comma 5» rende chiara l'intenzione che solo a quel termine si correla l'effetto dell'applicazione dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011. Opinando diversamente dovrebbe concludersi che la previsione del comma 7 dell'art. 243-*quater*, confligge con quella del comma 1 dello stesso articolo che fissa al decimo giorno successivo alla delibera del piano il termine per la sua presentazione. Di conseguenza non può essere considerato perentorio il termine di presentazione del piano appena ricordato (dieci giorni dopo la delibera), ragion per cui se il piano è deliberato nei termini, ma presentato oltre i termini, non incorre nel ripetuto effetto sanzionatorio. Per cui si è dell'avviso che decorso il termine utile per la deliberazione del piano (60 giorni dalla delibera di cui all'art. 243-*bis*, comma 1) gli organi destinatari, ai sensi dell'art. 243-*bis*, comma 2, della delibera di ricorso alla procedura ex art. 243-*bis*, comma 1, verifichino le ragioni dell'eventuale ritardo nel compimento del successivo adempimento ai fini della definizione del procedimento nei modi previsti dalla legge.

Precisato quanto innanzi, deve ora considerarsi che la perentorietà dei termini normalmente si giustifica per l'esigenza di garantire la certezza del diritto in situazioni in cui sono coinvolti interessi giuridicamente rilevanti che sarebbero pregiudicati dalla dilatazione eccessiva del tempo di definizione di fatti e situazioni costitutive, modificative o estintive di situazioni giuridiche. Nel caso di specie la necessità che il piano di riequilibrio sia deliberato nel termine perentorio fissato dall'art. 243-*bis*, comma 5 del TUEL, risiede nel fatto che, in correlazione alla presentazione della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, da un lato si produce l'effetto impeditivo dell'esercizio delle funzioni di controllo assegnate alla Corte dei conti dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011 (funzioni poste a presidio della necessità di adottare urgenti rimedi utili ad evitare il dissesto finanziario dell'ente), dall'altro, opera la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente, rimedio che interferisce negativamente nella sfera giuridica di terzi estranei alla vicenda amministrativa del riequilibrio.

Peraltro la perentorietà del termine espressamente prevista dalla legge, produce «ipso iure» gli effetti di cui all'art 243-*quater*, comma 7, del TUEL (connessi allo spirare del termine stesso e qualora non penda la procedura ex art. 6. comma 2, decreto legislativo n. 149/2011 «temporaneamente» sospesa), effetti del tutto sottratti alla disponibilità del responsabile della procedura regolamentata nella quale è inserito il ripetuto termine;

3) se la prima anticipazione erogata ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 174/2012 sia sottoposta o meno alla finalizzazione richiesta dall'art. 4, comma 5, stesso decreto-legge, considerato che per tale anticipazione non è espressamente previsto il vincolo di destinazione.

L'art. 5 del decreto-legge n. 174/2012, introduce, - solo in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni di cui all'art. 243-*bis*, - una particolare procedura accelerata per l'erogazione dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione, qualora ricorrano eccezionali motivi di urgenza che non consentono di attendere i normali tempi procedimentali per la definizione ed approvazione del piano di riequilibrio. Nulla cambia, invece, per quel che concerne tutti gli altri aspetti oggetto della disciplina della materia; ragion per cui anche per le somme anticipate ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 174/2012, deve ritenersi sussistente il vincolo di destinazione ex art. 4, comma 5, che trova la sua ragion d'essere nella particolare rilevanza delle spese indicate, essenziali per le esigenze di funzionamento dell'ente.

L'esclusione dei debiti fuori bilancio dal novero delle spese pagabili con le somme a destinazione vincolata, trova giustificazione nei rimedi specifici per il finanziamento di tali spese previste per i piani di riequilibrio dall'art. 243-*bis*, comma 7 del TUEL.

Che le soluzioni interpretative di cui sopra integrando le istruzioni delle linee guida deliberate da questa Sezione delle autonomie, per completezza documentale debbano essere aggiunte a detto documento seguendo gli stessi criteri di pubblicazione.

Delibera:

Alle questioni interpretativo-applicative riassunte in premessa, concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243-*bis* 243-*quinquies* del TUEL come introdotti dall'art. 3, comma 1, lettera *r)* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213 è data soluzione nei suesposti termini.

Le linee guida ed i criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-*quater* del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera *r)* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, approvate con deliberazione n. 16 del 13 dicembre 2012, di questa Sezione delle autonomie sono integrate con il presente documento.

Roma, 6 marzo 2013

Il Presidente: GIAMPAOLINO

Il relatore: FERONE

13A03280

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

DECRETO 25 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Costruttori edili Riuniti soc. coop.», in Bolzano, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE E FINANZE

Prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti:

(*Omissis*);

Decreta:

1) di disporre, (*Omissis*), la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Costruttori edili Riuniti soc. coop.» (C.F. 02590330219), con sede a Bolzano, Via Galilei 2/E, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del Codice Civile ed agli articoli 194 e seguenti del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

2) di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Alessandro Vannucchi, con ufficio a Bolzano, Vicolo Gumer, 9;

3) di non disporre la nomina del comitato di sorveglianza;

4) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione;

5) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonchè nel Bollettino Ufficiale delle Regione.

Bolzano, 25 marzo 2013

L'Assessore: BIZZO

13A03253

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Disposizioni del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni.

È stata pubblicata sul sito www.digitpa.gov.it/fruibilità-del-dato/accessibilita, la circolare n. 61/2013 dell'Agenzia per l'Italia Digitale «Disposizioni del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni.».

Scopo della presente circolare è quello di informare le Pubbliche Amministrazioni elencate nell' art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 sui nuovi adempimenti posti a loro carico dalla recente normativa. In particolare, con riferimento agli «Obiettivi di accessibilità», l'Agenzia per l'Italia Digitale intende fornire alle pubbliche amministrazioni sia un questionario, da utilizzare per effettuare un'autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull'accessibilità, sia un esempio di format per la pubblicazione sui siti web degli Obiettivi annuali di accessibilità.

13A03397

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Conferma del decreto di individuazione delle finalità di protezioni ambientale ai sensi dell'art. 13 legge 8 luglio 1986 n. 349, e successive modificazioni. (Decreto ministeriale n. 109 del 4 aprile 2013).

Con decreto ministeriale n. 109 del 4 aprile 2013 è stato confermato il DM GAB/DEC/2009/0000021 del 27 febbraio 2009, con il quale l'Associazione FARE AMBIENTE MEE, Movimento Ecologista Europeo, con sede in Napoli via San Gregorio Armeno n. 35, era stata riconosciuta quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 legge 8 luglio 1986 n. 349, e successive modificazioni.

13A03283

Conferma del decreto di individuazione delle finalità di protezioni ambientale ai sensi dell'art. 13 legge 8 luglio 1986 n. 349, e successive modificazioni. (Decreto ministeriale n. 110 del 4 aprile 2013).

Con decreto ministeriale n. 110 del 4 aprile 2013 è stato confermato il DM del 20 febbraio 1987, con il quale la Fondazione FAI Fondo per l'ambiente italiano, con sede in Milano via S. Pietro all'Orto 22, era stata riconosciuta quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 legge 8 luglio 1986 n. 349, e successive modificazioni.

13A03284

Conferma del decreto di individuazione delle finalità di protezioni ambientale ai sensi dell'art. 13 legge 8 luglio 1986 n. 349, e successive modificazioni. (Decreto ministeriale n. 112 del 4 aprile 2013).

Con decreto ministeriale n. 112 del 4 aprile 2013 è stato confermato il DM DEC/RAS/012/2006 del 20 gennaio 2006, con il quale la Fondazione Sorella Natura, con sede in Assisi (Perugia) località S. Croce al Ponte dei Galli snc, era stata riconosciuta quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 legge 8 luglio 1986 n. 349, e successive modificazioni.

13A03285

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica del Convento Santa Sabina, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 marzo 2013, viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Convento Santa Sabina con sede in Roma.

13A03252

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-090) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
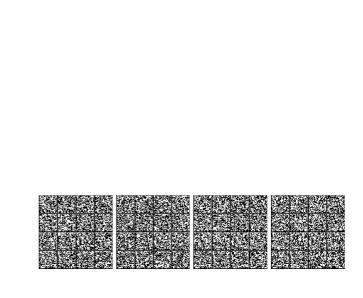
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.